

Piano triennale anticorruzione e trasparenza 2021 / 2023

INDICE

Art. 1	Premessa
Art. 2	Quadro e riferimenti normativi
Art. 3	Composizione, oggetto e finalità del PTPCT
Art. 4	Nozione di anticorruzione
Art. 5	Processo di elaborazione del PTPCT e soggetti interni/esterni coinvolti
Art. 6	Ruoli e responsabilità: il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)
Art. 7	Ruoli e responsabilità: RASA e OIV
Art. 8	Il Pantouflage – Sistema sanzionatorio
<i>Art. 9.1</i>	<i>Il potere di ordine dell'ANAC</i>
<i>Art. 9.2</i>	<i>Il contenuto del potere di ordine</i>
<i>Art. 9.3</i>	<i>I provvedimenti adottabili</i>
<i>Art. 9.4</i>	<i>Amministrazioni destinatarie e individuazione del soggetto destinatario del provvedimento di ordine</i>
Art. 9.5	Conseguenze della mancata ottemperanza all'ordine dell'ANAC
Art. 10	Ruoli e responsabilità: Responsabili della trasmissione e pubblicazione e, responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 11	Ruoli e responsabilità: i referenti del RPCT
Art. 12	La relazione anticorruzione 2020
Art. 13.	Analisi di contesto
<i>Art. 13.a.</i>	<i>Indagine sulla qualità della vita – Anno 2019</i>
<i>Art. 13.b.</i>	<i>Analisi del contesto interno</i>
<i>Art. 13.c.</i>	<i>Analisi del contesto esterno</i>
Art. 14	Analisi e gestione del rischio
<i>Art. 14.a.</i>	<i>Metodologia utilizzata per la redazione e per l'aggiornamento del P.T.P.C.</i>
<i>Art. 14.b.</i>	<i>Valutazione complessiva del rischio</i>
Art. 15	Ulteriori misure di salvaguardia
Art. 16	Tutela del dipendente pubblico che effettua le segnalazioni di illecito
Art. 17	Conflitto d'interessi
Art. 18	Formazione dei dipendenti
Art. 19	Monitoraggio e rispetto dei tempi procedurali: aggiornamento del Piano
Art. 20	Trasparenza
Art. 21	Codice di Comportamento
Art. 22	Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)

Acronimi e definizioni

SDS VALDINIEVOLE	Società della Salute della Valdinievole
R.P.C.T.	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza
A.N.A.C.	Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni pubbliche (ex Civit)
D.F.P.	Dipartimento per la Funzione Pubblica
P.T.P.C.T	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
OIV	Organismo Indipendente di Valutazione
P.N.A.	Piano Nazionale Anticorruzione
F.O.I.A.	Freedom of Information Act (D. Lgs. 97/2016)
P.N.A.	Piano Nazionale Anticorruzione
U.F.	Unità Funzionale
A.O.	Area Organizzativa
U.P.D.	Ufficio Provvedimenti Disciplinari
R.T.	Responsabile della Trasparenza
PP.AA.	Pubblica Amministrazione

Art. 1 – Premessa.

Nelle pagine che seguono è presentato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2021/2022/2023, che ha come scopo quello di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici e dei servizi al rischio di corruzione e indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio e predisporre procedure dirette a selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare nei settori più esposti.

Art. 2 - Quadro e riferimenti normativi.

Sulla spinta di sollecitazioni di natura sovra nazionale e comunitaria, con la legge n. 190 del 6 novembre 2012 e s.m.i. (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) il Legislatore italiano ha introdotto una specifica normativa intesa a rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto della corruzione all'interno delle PP.AA. e sugli obblighi di trasparenza.

La regolamentazione in materia di "Anticorruzione" si indirizza in primo luogo verso le PP.AA. in senso classico secondo la definizione di cui all'art. 1, comma 2°, del D. Lgs. 165/01, ponendo a capo delle medesime, la necessità di istituire un complesso sistema preventivo della corruzione basato su una pianificazione di portata triennale (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione), accompagnato da varie garanzie a presidio della sua effettività.

Il presente quadro normativo ha determinato altresì un'esigenza di integrazione anche con la precedente normativa relativa al ciclo della performance (D. Lgs. n. 150/2009 come modificato dalle Leggi nn. 135/2012 e 125/2013), facendo sorgere un'esigenza di coordinamento delle diverse disposizioni.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il presente documento è stato elaborato con l'intento di dare attuazione ad un ciclo "integrato", garantendo una coerenza tra gli ambiti comuni sviluppati nel P.T.P.C. e nel P.T.T.I.

La coerenza tra i documenti viene realizzata sia in termini di obiettivi, indicatori, target e risorse associate, sia in termini di processo e modalità di sviluppo dei contenuti.

Il comparto disciplinare dell'anticorruzione si completa con i seguenti principali decreti attuativi:

- il **D. Lgs. n. 150/2009 e smi** "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" art. 10 "Piano performance" e l'art. 14 "OIV" che per gli enti del servizio sanitario non sono di diretta applicazione (art. 16 co. 2) ma rappresentano norme di principio;
- la **Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1265/2009** avente per oggetto: "Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle SdS;
- **Legge n. 116/2009** Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea Generale dell'O.N.U. il 31/10/2003 con Risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato Italiano il 9/12/2003 nonché norme di adeguamento interno e modifiche al Codice Penale ed al Codice di Procedura Penale.
- il **Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013** modificato dal D. Lgs. 97/2013 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"), entrato in vigore il 20 aprile 2013, il quale pone in capo alle PP.AA. specifici obblighi di pubblicazione sui propri siti informatici per le attività amministrative di competenza;
- il **Decreto Legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013 e s.m.i.** (*"Disposizioni in materia d'inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*), entrato in vigore il 4 maggio 2013, che disciplina le cause di inconferibilità e incompatibilità degli esponenti della P.A. e delle entità privatistiche partecipate;
- il **Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013** (*Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato in attuazione dell'art. 54 del D. Lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla L. n. 190*);

- il **Decreto Legge 90/2014** "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, recante il trasferimento completo delle competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) all'A.N.A.C., nonché la rilevante riorganizzazione dell'A.N.A.C. e l'assunzione delle funzioni e delle competenze della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP).
- la **legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.**, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* n. 265 del 13 novembre 2012".
- **Legge 17/12/2012 n. 221** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18/10/2012 n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese".
- **Legge 28 Giugno 2012 n. 110** Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, Strasburgo 27/01/1999.
- **D.L. 179/2012** Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, art. 34 bis, Autorità Nazionale Anticorruzione.
- **Decreto Legge n. 95/2012**, convertito in Legge n. 135/2012 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.
- il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con la **delibera dell'A.N.A.C. n. 72/2013** ed i relativi allegati;
- il **decreto legislativo n. 39 dell'08.04.2013** entrato in vigore il 4 maggio 2013, che disciplina le cause di inconferibilità e incompatibilità degli esponenti della PA e delle entità privatistiche partecipate;
- il **decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39**, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".
- il **d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62**, intitolato "Regolamento recante di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- **delibera A.N.A.C. n. 46/2013** "Efficacia nel tempo delle norme su inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico"
- **Linee di indirizzo del 13/03/2013** del Comitato Interministeriale per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione per la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione.
- **delibera A.N.A.C. n. 58/2013** "Parere sull'interpretazione e sull'applicazione del D. Lgs. 39/2013 nel settore sanitario";
- la **delibera A.N.A.C. N. 72/2013** "Approvazione Piano Nazionale Anticorruzione";
- la **delibera A.N.A.C. n. 75/2013** "Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni".
- la **delibera A.N.A.C. n. 6/2013** "Linee Guida relative al ciclo di gestione della performance 2013".
- la **delibera A.N.A.C. n. 50/2013** "Adempimenti Trasparenza".
- il **decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- **circolare n. 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri** – Dipartimento della Funzione Pubblica.
- **delibera n. 149/14** relativa all'interpretazione e applicazione del decreto legislativo n. 39/2013 nel settore sanitario.
- **decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90** "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (14G00103) (G.U. n. 144 del 24-6-2014);
- **delibera n. 146 del 2014** in materia di esercizio del potere di ordine nel caso di mancata adozione di atti o provvedimenti richiesti dal P.N.A. e dal P.T.P.C. nonché dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa o nel caso di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati;
- «Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento» del 9 settembre 2014"
- **deliberazione A.N.A.C. n. 12 del 28 Ottobre 2015** " Aggiornamento 2015 al P.N.A.";

- **delibera n. 1 del 9 gennaio 2015:** *“Interpretazione e applicazione del decreto legislativo n. 39/2013”*.
- **determinazione n. 6 del 28.04.2015** *“Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd. Whistleblower);*
- **delibera ANAC n. 831 del 03.08.2016** *“Determinazione di approvazione definitiva del PNA 2016;*
- **delibera ANAC n. 833 del 03.08.2016** *“Linee guida in materia di accertamento della incontrovertibilità e incompatibilità ...”;*
- **Regolamento ANAC del 16.11.2016** *“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel D. Lvo n. 33/2013 come modificato dal D. Lvo n. 97/2016”;*
- **Comunicazione ANAC 11.01.2017** *“Adempimenti Legge 190/2012 art. 1 comma 32 Modalità operative per l’anno 2017.*
- **D. Lgs. 50/2016** come modificato dal D. Lgs. 56/2017.
- **D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97** recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell’art.7 della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*.
- **deliberazione A.N.A.C. n. 1208 del 22.11.2017** *“Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione 2017;*
- **deliberazione A.N.A.C. n. 1074 del 21.11.2018** *“Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione 2018”;*
- **deliberazione A.N.A.C. n. 1064 del 13.11.2019** *“Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione 2019”;*
- **Legge 30.11.2017** *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reato o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;*
- **deliberazione A.N.A.C. n. 1064 del 21.11.2018** *“Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione 2019”*.

Società della Salute della Valdinievole: evoluzione.

Le Società della Salute (SdS) sono Enti consortili costituiti ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e istituiti ai sensi dell’art. 71 e ss. della Legge della Regione Toscana n. 40/2005 e s.m.i..

Scopo della SdS è la salute ed il benessere fisico, psichico e sociale dei cittadini, da realizzare attraverso l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi di competenza della stessa SdS, in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano Integrato di Salute (PIS) della zona-distretto Valdinievole.

Con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrato in data 02.02.10 N° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest’ultima anche la gestione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all’art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L.R. n. 40/2005 s.m.i, e la gestione all’interno di queste del Fondo della non autosufficienza. Con la delibera dell’Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell’Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009, rinnovo ratificato successivamente dai Comuni facenti parte del Consorzio con delibera dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 20/02/2020 avente ad oggetto: *“Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14/01/2020 – 13/01/2030. Presa d’atto della ratifica da parte di Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole”*;

Con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 28 del 10.12.2010 è stata assunta la decisione di procedere, a far data dall’01.01.2011, all’assunzione della gestione diretta dei servizi sociali e socio-sanitari da parte di questo Consorzio. Successivamente la LRT n. 40/2005 è stata modificata dalla LRT 44/2014 ed in conformità alla stessa, la SdS Valdinievole con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 13 del 12.12.2016 ha stabilito che a partire dal 2017 saranno gestiti, in maniera diretta, i servizi di salute mentale adulti, infanzia e adolescenza e delle Dipendenze operanti nel territorio della Valdinievole, completando così il processo iniziato con la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 12 del 12.11.2014

avente per oggetto: “Integrazione Socio Sanitaria. Atto d’indirizzo”. Ciò è avvenuto a partire dall’01.04.2017 e sino ad oggi. Preme ricordare come la L.R.T. n. 11 del 23.03.2017, di disciplina dell’organizzazione del Servizio Sanitario Regionale definisca la natura giuridica della Società della Salute: l’art. 71/bis co. 2 così recita: “*La società della salute è ente di diritto pubblico, costituita in forma di consorzio e dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso la quale la Regione attua le proprie strategie di intervento per l’esercizio delle attività territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate*”. Pertanto nell’elaborazione di azioni e misure da attuare per la prevenzione si deve tener conto delle misure previste sia per gli EE.LL. sia per gli Enti del S.S.N..

L’attuale convenzione quindi disciplina le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e le attività sanitarie ad alta integrazione socio-sanitaria di cui all’art. 3 septies, comma 3 del D. Lgs. 502/92, dal DPCM 14.02.2001 – Tab. A nonché dall’art. 71/bis, comma 3, lettera c), della L.R. 40/2005 e s.m.i.: la SdS Valdinievole gestisce in forma diretta le attività di cui alla lett. c) del comma 3 dell’art. 71/bis della L. 40/2005 e s.m.i.: *Organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale ex art. 3, comma 3, decreto delegato individuate dal Piano sanitario e sociale integrato regionale:*

- con riferimento al contenuto minimo del PSSIR: *Attività sociosanitarie e sanitarie a rilevanza sociale di tipo residenziale, semiresidenziale, domiciliare, nonché le attività amministrative e professionali dei relativi percorsi di accesso, valutazione multidimensionale e progettazione personalizzata dei seguenti settori: anziani e disabili;*

- con riferimento alle altre materie previste del PSSIR: *attività sanitarie a rilevanza sociale di tipo residenziale, semiresidenziale, domiciliare, nonché quelle inerenti prestazioni per il sostegno psicologico e socio-educativo, quelle inerenti prestazioni di mediazione interculturale e quelle inerenti prestazioni per il sostegno lavorativo, relative ai seguenti settori: salute mentale, salute mentale infanzia ed adolescenza e dipendenze patologiche. La SdS Valdinievole esercita in forma diretta anche le attività di cui alla lett. d) del comma 3 dell’art. 71/bis della Legge 40/2005: *organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale;**

La LRT n. 40/2005 era stata nuovamente modificata con la LRT n. 84/2016 di riordino dell’assetto istituzionale ed organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Si è in tal modo costituito tre nuove Aziende di Area Vasta che includono le ex ASL divise per 3 aree: nord-ovest, sud-est e centro.

L’articolazione della struttura organizzativa è composta da:

- Area Funzionale;
- Unità Funzionale;
- Ufficio
- Settore
- Unità Operativa Professionale

L’assetto organizzativo è stato definito con apposito Regolamento di organizzazione di cui alla deliberazione della Giunta Esecutiva n. 15 del 20/07/2016. Rispetto all’utenza che inoltra le istanze per l’attivazione dei servizi sociali e socio sanitari e alle funzioni relative all’attività professionale sociale, le attività amministrative sono svolte su un’unica sede: quella della sede legale della SdS Valdinievole posta in via Cesare Battisti, 31 a Pescia.

Sono organi della SdS: l’Assemblea dei Soci, la Giunta esecutiva, il Presidente, il Direttore, il Collegio Sindacale. Gli organi del consorzio durano in carica cinque anni, salvo quanto previsto per il Collegio Sindacale che resta in carica tre anni e i cui membri possono essere confermati per un analogo periodo. Le competenze di tali organi sono definite nello statuto della Società della Salute che è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.

Il Consorzio impronta la propria attività ispirandosi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. La SdS adotta una contabilità economica; in particolare, adotta bilanci economici di previsione annuali ed il bilancio di esercizio, sulla base di uno schema tipo approvato con deliberazione della Giunta Regionale Toscana. La Società della Salute è finanziata: - dalle quote del fondo sanitario e sociale regionale individuate e finalizzate dal piano sanitario e sociale integrato regionale, ai sensi dell’art. 71 bis, comma 3, lettera c), della LRT n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni; - da conferimenti degli enti consorziati, secondo le quote stabilite nella convenzione e nello statuto; - dalle risorse destinate dai Comuni della Valdinievole all’organizzazione e gestione dei servizi di assistenza sociale individuati ai sensi dell’art. 71 bis, comma 3, lettera d) della LRT n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni; -

dalle quote di compartecipazione a carico degli utenti sulla base del Regolamento Sociale di accesso ai servizi; - da contributi degli Enti consorziati, dello Stato, della Regione e di altri Enti; - da altri proventi, erogazioni, risorse, trasferimenti, lasciti e donazioni ad essa specificamente e a qualsiasi titolo disposti.

Art. 3 – Composizione, oggetto e finalità del PTPCT.

La legge 190/2012 ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione articolato su due livelli operativi:

- a livello nazionale: è prevista l'emanazione del PNA quale "atto generale d'indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni (...). Il PNA, che la legge prevede di durata triennale è aggiornato con cadenza annuale, contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le funzioni pubbliche e le attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione (il primo PNA è stato emanato con delibera n. 72/2013 dalla Civit - ora Anac -, con determinazione n. 831 del 31.08.2016 l'ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 – PNA 2016 quale atto d'indirizzo contenente indicazioni in materia di misure di prevenzione alla corruzione e misure per la trasparenza al fine di un contemperamento tra l'esigenza di uniformità e l'autonomia organizzativa delle singole Amministrazioni; con determinazione n. 1208 del 22.11.2017 è avvenuta l'approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al PNA; con deliberazione n. 1074 del 21.11.2018 l'ANAC ha approvato l'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione; con deliberazione n. 1064 del 13.11.2019 l'ANAC ha approvato l'Aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione.
- a livello decentrato: le pubbliche amministrazioni (art. 1 co. 2 D. Lgs. 165/2001) sono tenute ad adottare un PTPCT quale documento programmatico che, nel rispetto delle indicazioni e degli indirizzi forniti dal PNA riporti un'analisi delle attività maggiormente esposte al rischio di corruzione e le misure da porre in essere volte alla prevenzione, al controllo e al contrasto della corruzione e dell'illegalità, nella salvaguardia dei principi di esclusività, imparzialità e buon andamento nell'esercizio delle funzioni pubbliche. Le modifiche introdotte dal D. Lgs. 97/2016 (cd FOIA) hanno ulteriormente rafforzato il contenuto programmatico del PTPCT.

In osservanza del quadro nazionale, la SdS Valdinievole ha provveduto all'approvazione del proprio PTPCT dal 2014, poi aggiornato successivamente. Il presente documento costituisce l'aggiornamento del PTPCT 2019 – 2021 e lo sostituisce per il triennio 2021 – 2023. A tale scopo, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021 – 2023 (PTPCT 2021 – 2023) proposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza ha la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici/strutture al rischio di corruzione e stabilire le misure concrete e sostenibili dal punto di vista organizzativo volte a prevenire il rischio medesimo.

Il presente aggiornamento rinvia ad alcuni allegati seguenti che sono parti sostanziali dello stesso:

- allegato A – Descrizione procedimenti/processi e grado di rischio;
- allegato B – Esposizione al rischio;
- allegato C – Registro eventi rischiosi;

In materia di trasparenza il presente Piano ha un'apposita Sezione Trasparenza che prevede le misure di trasparenza adottate nonché i nominativi dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati/informazioni/documenti presenti sul sito istituzionale della SdS Valdinievole.

Art. 4 – Nozione di corruzione

La legge 190/2012 delinea un concetto di corruzione inteso in senso lato, comprensivo di quelle ipotesi in cui, nell'esercizio dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere affidatogli al fine di ottenere vantaggi privati, come esplicitato nella circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica. Il vantaggio privato è un beneficio finanziario o di altra natura,

non necessariamente personale, in quanto può riguardare anche terzi cui il soggetto è legato a vario titolo.

Le situazioni rilevanti sono, quindi, più ampie delle fattispecie penalistiche di cui agli artt. 318, 319 e 319 ter c.p. e ricomprendono non solo tutti i delitti contro la Pubblica Amministrazione ma anche quelle situazioni in cui, pur non verificandosi una situazione penalmente perseguibile, si realizzi una distorsione dell'azione amministrativa dovuto all'uso ai soli fini privati delle funzioni pubbliche attribuite, contrariamente ai principi di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo". La Legge 190/2012, sul fronte penalistico, all'art. 1 comma 75 e ss., prevede, inoltre, numerose modifiche al codice penale ed una significativa riforma dei delitti contro la P.A.. In specie:

- aumento sanzioni per i reati di peculato ed abuso di ufficio;
- ridefinizione del reato di concussione attraverso l'introduzione della fattispecie autonoma del reato di "Induzione indebita a dare e promettere utilità" e la limitazione, al solo pubblico ufficiale, della concussione per costrizione;
- introduzione del Reato di corruzione tra i privati;
- introduzione della nuova fattispecie delittuosa del Traffico di influenze illecite.

Tale anomalia oltre a determinare dei comportamenti eticamente scorretti, rappresentano sia un costo diretto che indiretto per la collettività. Quest'ultimo si realizza attraverso un malfunzionamento degli uffici, un ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi.

La nozione di corruzione utilizzata è quella individuata dall'ANAC e definita *maladministration*, intesa come assunzioni di decisioni devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre cioè, da parte di tutti i soggetti interni, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in reati, possono rappresentare situazioni patologiche, non appropriate o che comunque contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico, pregiudicando l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità e correttezza delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse. In particolare nella attività di gestione di servizi estremamente delicati quali quelli sociali e socio sanitari si richiede a tutti gli operatori una puntuale analisi ed attenzione per prevenire quei casi che possono rientrare nella suddetta fattispecie. L'Anac con propria delibera n. 215 del 2019, ha considerato come condotte di natura corruttiva tutte quelle indicate dall'art.7 della legge n.69/2015 che aggiunge ai reati di cui agli artt. 319 bis, 321, 322, 322 bis 346 bis, 352, 352 bis del codice penale.

La L. 190/2012 non solo è intervenuta nell'intento di prevenire il verificarsi di quelle situazioni o insieme di circostanze che, anche solo potenzialmente, determinano o aumentano il rischio che gli interessi pubblici possano essere compromessi dal perseguimento degli interessi privati ma, è intervenuta anche a modificare ed integrare alcune norme fondamentali che regolano l'agire pubblico.

Alla luce di quanto sopra citato occorre che tutti i soggetti interni destinatari del presente Piano evitino atti e comportamenti che, anche se non consistenti in reati, possano rappresentare situazioni patologiche, non appropriate o che comunque contrastino con la necessaria cura dell'interesse pubblico, pregiudicando l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità e correttezza delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse. In particolare, nella attività di gestione di servizi estremamente delicati quali quelli sociali e socio sanitari, si richiede a tutti gli operatori una puntuale analisi ed attenzione per prevenire quei casi che possono rientrare nella suddetta fattispecie.

Art. 5 – Processo di elaborazione del PTPCT e soggetti interni/esterni coinvolti.

Scopo del RPCT è quello di predisporre un Piano capace di realizzare un sistema organico di misure ed azioni capaci di prevenire il rischio corruttivo in tutti i processi di seguito delineati.

Coerentemente a quanto indicato nel PNA, il processo di elaborazione del Piano 2021 – 2023 ha visto la partecipazione e la collaborazione di tutte i servizi in cui la SdS Valdinievole è suddivisa.

Ciascun servizio ha supportato il RPCT nella rilevazione e valutazione dei processi a rischio di propria pertinenza nonché la valutazione del livello di rischio.

Il complesso processo di elaborazione del Piano assegna un ruolo di primo piano ai vari Responsabili ma gli attori principali della strategia di prevenzione della corruzione e trasparenza sono comunque i dipendenti tutti, ciascuno per le proprie competenze e funzioni.

Il Piano sarà pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione **Amministrazione trasparente** nella sottovoce **altri contenuti** e sarà trasmesso agli Enti componenti il Consorzio, al Presidente del Comitato di Partecipazione, al Presidente della Consulta del Terzo Settore, al Presidente dell'ASP San Domenico di Pescia.

Art. 6 – Ruoli e responsabilità: il responsabile delle prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

L'organo di indirizzo politico individua, ai sensi dell'art. 1 c. 7, il Responsabile della Prevenzione e Corruzione il quale provvede alla:

- predisposizione e redazione del Piano di Prevenzione della corruzione che deve essere adottato entro il 31 Gennaio di ogni anno dall'organo di indirizzo politico (per il 2021 tale termine è stato spostato al 31.03.2021);
- svolgere i compiti di cui agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza previsti dall'ANAC, dal D. Lgs. n. 33/2013 modificato dal D. lgs n. 97/2016 e dalle Linee guida del Garante della Privacy;
- definire la diversa formazione dei dipendenti dei Comuni e dell'Azienda USL TC in materia di corruzione sulla base delle attività svolte e della categoria di appartenenza;
- svolgere qualsiasi altro compito relativo alla normativa di settore;
- svolgere una diretta interlocuzione con i responsabili della SdS per qualsiasi argomento concernente direttamente o indirettamente questioni attinenti alla corruzione e alla trasparenza; o richiedere delucidazioni sia verbalmente che per iscritto a tutti i dipendenti assegnati all'Ente su comportamenti che possono integrare azioni anche solo potenzialmente illecite;
- ricevere dai responsabili degli Uffici tutti gli atti relativi ai procedimenti amministrativi di propria competenza per la relativa adozione del provvedimento finale da parte del Direttore/RPCT per la condivisione di qualsiasi questione che possa comportare dubbi o incertezze -giuridiche o operative- sulle attività di propria competenza;
- verifica dell'efficace attuazione del piano e la sua idoneità nel tempo, nonché alla predisposizione della modifica dello stesso qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione di questa SdS.;
- verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità con riferimento all'attività dell'Ente stabilendo delle sessioni di verifica;
- individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione;
- pubblicazione, nel sito web di questa S.d.S., entro il 15 dicembre di ogni anno di una relazione contenente i risultati dell'attività svolta da trasmettere all'organo di indirizzo politico;
- cura la diffusione dei codici di comportamento dei pubblici dipendenti ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 62 del 2013;
- vigilanza sul rispetto in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi di consulenza e di collaborazione conferiti dalla SdS.

La figura del Responsabile della prevenzione è stata introdotta dalla legge 190/2012 al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dalla medesima normativa. Il ruolo del Responsabile è stato poi rafforzato, nel corso del tempo, dal Decreto legislativo n. 97/2016 sulla cui base sono state introdotte modifiche che hanno interessato tale figura: - la disciplina normativa tende ad unificare in capo allo stesso soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e l'incarico di Responsabile della trasparenza (RPCT) anche in considerazione della eliminazione di un autonomo Programma triennale per la trasparenza e l'integrità; - l'incarico di RPCT, laddove è possibile è consigliabile che sia mantenuto in capo ai Dirigenti di prima fascia o dirigenti equiparati; solo in casi adeguatamente motivati può essere nominato un dipendente con qualifica non dirigenziale tenuto conto delle dimensioni e dell'organizzazione amministrativa dell'Ente; - è necessario che abbia adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione e quindi abbia maggior possibilità di individuare profili di rischio e porre in essere misure di prevenzione che meglio si

coniughino con la fisionomia dell'Ente - l'organo di indirizzo deve assicurare al RPCT poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico in autonomia ed effettività, disponendo a tal fine eventuali modifiche organizzative.

Tra i principali compiti del Responsabile in materia di trasparenza vi è, anche quello di verificare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell'Amministrazione previsti dalla normativa, assicurando la qualità dei dati pubblicati.

In caso di commissione di un reato accertato con sentenza passata in giudicato, il Responsabile della prevenzione risponde:

- ai sensi dell'art. 21 D. Lgs 165/2001;
- sul piano disciplinare;
- per danno erariale e all'immagine della Pubblica Amministrazione .

In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione indicate nel piano, il Responsabile risponde come nel caso precedente:

- a) ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs 165/2001;
- b) per omesso controllo risponde sul piano disciplinare. Con riferimento a tale aspetto l'eventuale sanzione sul piano disciplinare a carico del Responsabile, non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione dello stipendio per un periodo minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

Tuttavia il Responsabile è esente da responsabilità se prova la sussistenza delle due condizioni sotto riportate:

- avere predisposto il piano prima della commissione del reato;
- avere vigilato sul funzionamento ed osservanza del piano.

Nel caso in cui, nello svolgimento della sua attività, egli riscontri fatti a rilevanza disciplinare, deve darne tempestiva informazione al dirigente preposto all'ufficio cui il dipendente è addetto, se trattasi di dirigente all'ufficio procedimenti disciplinari, affinché possa essere avviata con tempestività l'azione disciplinare.

Ove riscontri fatti che possano dar luogo a responsabilità amministrativa, deve presentare tempestiva denuncia alla competente Procura della Corte dei Conti (art. 1, comma 3 legge n. 20 del 1994).

Ove, invece, riscontri fatti che rappresentano notizia di un reato, deve presentare denuncia alla Procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria e darne comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione.

Il PTPCT viene trasmesso, a cura del R.P.C.T. all' A.N.A.C. e pubblicato sul sito istituzionale della S.d.S. Valdinievole nella Sezione Amministrazione Trasparente alla voce "Anticorruzione e trasparenza" ed anche alla voce "Altri contenuti".

La trasmissione all'A.N.A.C, in attesa della nuova "piattaforma informatica", è assolta con la pubblicazione del P.T.P.C.T. sul sito Istituzionale della S.d.S. Valdinievole nella Sezione Amministrazione alla voce "Altri contenuti- Anticorruzione".

Il R.P.C.T di questa amministrazione, Dott.ssa Patrizia Baldi, ha provveduto a predisporre la relazione annuale per l'anno 2020 e a pubblicarla sul sito istituzionale entro il 31 Marzo 2021, termine previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione come da Comunicato del Presidente dell'ANAC del 02.12.2020. Tale relazione è stata predisposta utilizzando la scheda standard in formato excel rilasciato dall' A.N.A.C. ed è stata pubblicata, come da direttiva di tale Autorità, all'interno della Sezione Amministrazione Trasparente alla sottosezione "Altri contenuti-Anticorruzione". Tale relazione, a cura del RPCT sarà stata trasmessa, unitamente al P.T.P.C.T. agli organi di indirizzo politico, agli organismi di partecipazione (Consulta e Comitato) e alle Organizzazioni Sindacali.

L'Anac con la deliberazione n. 1074 del 21 Novembre 2018 ha fornito ulteriori precisazioni in merito alla figura del Responsabile.

L'Autorità aveva ritenuto opportuno già nel 2016, sottolineare che la scelta del RPCT dovesse ricadere su persone che avessero sempre mantenuto una condotta integerrima, escludendo coloro che fossero stati destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna o provvedimenti disciplinari.

Nel ribadire ciò, l'Autorità con tale provvedimento ha ritenuto opportuno fornire alcune precisazioni ulteriori. In particolare, l'amministrazione è tenuta a considerare tra le cause ostative allo svolgimento e al mantenimento dell'incarico di RPCT le condanne in primo grado prese in considerazione nel decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, art. 7, co. 1, lett. da a) ad f), nonché quelle per i reati contro la

pubblica amministrazione e, in particolare, almeno quelli richiamati dal d.lgs. 39/2013 che fanno riferimento al Titolo II, Capo I «*Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione*».

Proprio in relazione alle funzioni attribuite, l'Autorità ha quindi ritenuto che il RPCT debba dare tempestiva comunicazione all'amministrazione o ente presso cui presta servizio di aver subito eventuali condanne di primo grado, almeno tra quelle relative alle disposizioni sopra richiamate.

L'Autorità con la delibera n. 650 del 17 Luglio 2019 ha fornito indicazioni di carattere generale sull'incidenza delle sentenze di condanna, anche non definitive, per danno erariale sul requisito della condotta integerrima del RPCT ed ha precisato che una condanna anche non definitiva della corte dei Conti per comportamento doloso per danno erariale incide sul requisito della condotta integerrima del RPCT sia ai fini del conferimento che del mantenimento dell'incarico, e con la delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 ha ribadito che il RPCT deve essere una figura in grado di garantire la stessa buona immagine e il decoro dell'Amministrazione.

Nel caso di procedimenti penali l'Autorità ritiene che devono essere considerate tra le cause ostative alla nomina ed al mantenimento dell'incarico di RPCT tutti i casi di rinvio a giudizio e le condanne in primo grado di cui al Decreto Legislativo 2012 n. 235 art.7 co. 1, lett. da a) ad f), nonché quelle per i reati contro la Pubblica Amministrazione.

Con riferimento alle condanne già in primo grado del giudice civile e del giudice del lavoro spetta alle amministrazioni valutare e motivare in sede di nomina o di revoca se tali condanne possano ostare al possesso del requisito della condotta integerrima, dando conto delle ragioni di fatto e di diritto a base della scelta effettuata. Come parametro di riferimento può essere considerato quello dell'incidenza della condanna rispetto allo svolgimento della funzione.

Anche per quanto attiene alle pronunce di natura disciplinare, spetta alle amministrazioni valutare di volta in volta se la condotta sanzionata disciplinarmente possa far venire meno i requisiti di integrità, fornendo le opportune motivazioni in sede di nomina o di revoca.

L'Autorità ribadisce il dovere in capo al RPCT, come per gli altri dipendenti interessati da procedimenti penali o di altro tipo, di segnalare immediatamente all'amministrazione l'avvio di tali procedimenti.

Resta inteso che l'A.N.A.C., sulla base del «*Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio per l'omessa adozione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, dei Programmi Triennali di Trasparenza, dei Codici di Comportamento, ai sensi dell'art. 19, co. 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114*» adottato nella seduta del 9 settembre 2014, individua i soggetti, i casi, i termini e le modalità per l'attivazione del procedimento sanzionatorio, e stabilisce i criteri per la determinazione delle sanzioni disciplinando altresì, da parte dell'A.N.A.C., l'esercizio del potere sanzionatorio previsto dall'art. 19, comma 5, del c.d. Decreto sulla Pubblica Amministrazione (decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114).

Il Regolamento, attuando l'identico disposto di norma primaria, stabilisce che «*nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, viene applicata una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, dei Programmi Triennali di Trasparenza o dei Codici di Comportamento*».

Quanto al concetto di «*omessa adozione*» dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, dei Programmi Triennali di Trasparenza o dei Codici di Comportamento, alla stregua delle disposizioni regolamentari si intende:

- a) l'approvazione di un provvedimento puramente ricognitivo di misure, in materia di anticorruzione, in materia di adempimento degli obblighi di pubblicità ovvero in materia di Codice di Comportamento;
- b) l'approvazione di un provvedimento il cui contenuto riproduca in modo integrale analoghi provvedimenti adottati da altre amministrazioni, privo di misure specifiche introdotte in relazione alle esigenze dell'amministrazione interessata;
- c) l'approvazione di un provvedimento:
 - privo di misure per la prevenzione del rischio nei settori più esposti;
 - privo di misure concrete di attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui alla disciplina vigente;
 - meramente riproduttivo del Codice di Comportamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

A tale scopo, l'A.N.A.C. ha altresì individuato il Responsabile del Procedimento, ovvero un dirigente responsabile dell'ufficio competente all'istruttoria per le sanzioni, il quale ha l'onere di assicurare il legittimo, adeguato, completo e tempestivo svolgimento dell'istruttoria, garantendo il contraddittorio e l'effettività del diritto di difesa del soggetto obbligato (es. Responsabile della Prevenzione della Corruzione, Responsabile della Trasparenza, i componenti degli organi monocratici o collegiali di indirizzo) destinatario della comunicazione di avvio del procedimento (Art. 3 del Regolamento).

L'A.N.A.C. avvia il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni d'ufficio nei casi in cui, nel corso di accertamenti o ispezioni, siano emersi comportamenti configurabili come ipotesi di omessa adozione, ovvero sulla base di segnalazioni ad essa pervenute di chiunque ne abbia interesse, ivi incluse associazioni od organizzazioni rappresentative di interessi collettivi o diffusi (Art. 4 del Regolamento). Il Responsabile del Procedimento, nel caso in cui disponga l'avvio del procedimento, comunque entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza della presunta omessa adozione dei Provvedimenti di cui al Regolamento in oggetto, ne dà comunicazione ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e al soggetto esterno all'Autorità che ha formulato la segnalazione. La medesima comunicazione è effettuata anche nei confronti dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui possa derivare un pregiudizio dal procedimento in corso.

Nella comunicazione di avvio del procedimento devono essere indicati: a. la contestazione della violazione; b. il termine per l'invio di eventuali memorie e documentazione allegata, nonché per eventuali controdeduzioni; c. la possibilità di richiedere di essere sentiti in audizione presso l'Ufficio competente, specificando il termine per inoltrare detta richiesta; d. l'ufficio presso cui è possibile avere accesso agli atti del procedimento; e. il nome del responsabile del procedimento, l'ufficio nel quale opera e i modi per entrare in contatto; f. il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio.

Il Responsabile del Procedimento procede all'accertamento dell'eventuale omessa adozione degli atti di cui al Regolamento in oggetto. A tal fine il Responsabile può:

(i) disporre ispezioni e accertamenti anche avvalendosi della Guardia di Finanza, ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221. All'accertamento della violazione possono procedere, su richiesta dell'Autorità, anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

(ii) richiedere alle amministrazioni interessate, al loro responsabile della prevenzione della corruzione, ovvero ai soggetti obbligati, documenti, informazioni o chiarimenti volti ad accertare l'effettiva omessa adozione dei provvedimenti e il grado di partecipazione dei diversi soggetti obbligati ai comportamenti omissivi;

(iii) disporre l'audizione dei soggetti obbligati, su loro richiesta.

L'istruttoria si conclude con la proposta del dirigente dell'ufficio competente, che può consistere:

(i) nell'archiviazione, qualora non si riscontri l'omessa adozione dei provvedimenti;

(ii) nella diffida ad adottare i provvedimenti omessi, entro un termine breve, non superiore ai 60 giorni;

(iii) nella irrogazione, per ciascuno dei soggetti obbligati, di una sanzione pecuniaria di cui si definisce la quantità, in relazione alle responsabilità accertate nella omessa adozione del provvedimento.

L'importo della sanzione pecuniaria è definito in relazione ai seguenti presupposti e circostanze: (i) la gravità dell'infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell'interessato al comportamento omissivo; (ii) la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell'amministrazione e al grado di esposizione dell'amministrazione, o di sue attività, al rischio di corruzione; (iii) la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori; (iv) l'eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati;

(v) l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'infrazione contestata.

Art. 7 - Ruoli e responsabilità: RASA e O.I.V..

Il nominativo del Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA) è stato nominato con decreto del Presidente della SdS Valdinievole n. 5 del 28.01.2019.

Gli OIV (organismi interni di valutazione) rivestono un ruolo importante nel coordinamento tra sistema di gestione della *performance* e le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

Le funzioni già affidate agli OIV in materia di prevenzione della corruzione dal d.lgs. 33/2013 sono state rafforzate dalle modifiche che il d.lgs. 97/2016 ha apportato alla l. 190/2012. La nuova disciplina, improntata su una logica di coordinamento e maggiore comunicazione tra OIV e RPCT e di relazione dello stesso OIV con ANAC, prevede un **più ampio coinvolgimento degli OIV chiamati a rafforzare il raccordo tra misure anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della performance degli uffici e dei funzionari pubblici.**

In rapporto agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza, l'OIV verifica i contenuti della Relazione annuale del RPCT recante i risultati dell'attività svolta che il RPCT è tenuto a trasmettere allo stesso OIV oltre che all'organo di indirizzo dell'amministrazione (art. 1, co. 14, della l. 190/2012). Nell'ambito di tale verifica, l'OIV ha la possibilità di chiedere al RPCT informazioni e documenti che ritiene necessari e può anche effettuare audizioni di dipendenti (art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012).

Gli OIV sono tenuti a verificare la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano della performance, valutando anche l'adeguatezza dei relativi indicatori. Inoltre, essi utilizzano i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle *performance* sia organizzativa, sia individuale, del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati. L'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, posta in capo al RPCT, è svolta con il coinvolgimento dell'OIV, al quale il RPCT segnala i casi di mancato o ritardato adempimento.

La Società della salute della Valdinievole ha nominato tale organismo con decreto del Presidente nr. 5 del 29.05.2019.

Art. 8 - Il Pantouflage – Sistema sanzionatorio.

La materia del pantouflage è stata oggetto di numerosi interventi della giurisprudenza amministrativa, oltreché di decisioni dell'Autorità. Quanto agli interventi dell'ANAC, oltre alla più recente delibera n. 207/2018, l'Autorità, con la delibera n. 88 dell'08.02.2017, ha chiarito che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. In relazione alla disciplina recata dall'art. 53, comma 16-ter, del d. lgs. 165/2001, l'Autorità è intervenuta con diverse pronunce (deliberazione n. 292 del 09.03.2016, AG2 del 4 febbraio 2015, AG8 del 18.02.2015, AG74 del 21 ottobre 2015, nonché gli orientamenti da n. 1 a n. 4 e 24 del 2015), al fine di fornire agli operatori del settore indicazioni in ordine al campo di applicazione della stessa.

In particolare, l'Autorità ha chiarito che la disposizione de qua è stata introdotta nel D. Lgs. 165/2001 dall'art. 1, comma 42, della L. n. 190/2012, con finalità di contenimento del rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi ovvero accettare proposte volte a creare delle situazioni lavorative vantaggiose, così sfruttando a propri fini la sua posizione e il suo ruolo all'interno dell'amministrazione. La norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti.

I "dipendenti" interessati dalla norma sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell'amministrazione hanno avuto il potere di incidere in maniera rilevante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento nel caso previsto dall'art. 125, commi 8 e 11 del d. Lgs. 163 del 2006 – ora D. Lgs. 50/2016). I predetti soggetti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'amministrazione, qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per

raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.

La formulazione della norma non appare del tutto chiara e ha dato luogo a dubbi interpretativi sotto diversi profili: in particolare le disposizioni riguardanti il regime sanzionatorio ha sollevato molti dubbi interpretativi, in quanto non sono chiaramente identificati l'organo o l'autorità competente a garantire l'esecuzione degli effetti sanzionatori, tenendo conto anche della difficoltà per l'amministrazione di verificare il comportamento di un dipendente cessato dal servizio.

Le conseguenze della violazione del divieto di *pantouflage* attengono in primo luogo alla nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti all'ex dipendente pubblico dai soggetti privati indicati nella norma.

Al soggetto privato è inoltre preclusa la possibilità di stipulare contratti con la pubblica amministrazione. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 (cfr. pareri ANAC AG/8/ del 18 febbraio 2015 e AG/2 del 2015 cit.).

La verifica della dichiarazione resa dall'operatore economico è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante.

Ulteriore misura sanzionatoria prevede l'obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati per lo svolgimento dell'incarico.

L'Autorità, in una recente istruttoria che ha portato ad accertare la violazione del divieto di cui all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, ha messo in luce la criticità connessa alla lacuna normativa che non consente di stabilire quale sia l'organo deputato a svolgere il procedimento per l'applicazione delle sanzioni. Una volta accertata l'effettiva violazione, nei sensi esposti dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 126/2018, cit., l'ANAC non ha ulteriori poteri in merito al compimento degli atti conseguenti.

Di recente, tuttavia, il Consiglio di Stato Sez. V, nella pronuncia del 29 ottobre 2019 n.7411, ha stabilito la competenza dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in merito alla vigilanza e all'accertamento delle fattispecie di "incompatibilità successiva" di cui all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, espressamente richiamato all'art. 21 del d.lgs. 39/2013. I magistrati amministrativi hanno, inoltre, affermato che spettano all'Autorità Nazionale Anticorruzione i previsti poteri sanzionatori, essendo configurabile il nesso finalistico fra la norma assistita dalla sanzione amministrativa e le funzioni attribuite all'Autorità. ANAC, ad avviso del Consiglio di Stato, è il soggetto che ha il compito di assicurare, in sede di accertamento della nullità dei contratti sottoscritti dalle parti e di adozione delle conseguenti misure, il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza. L'intervento della sentenza da ultimo citata è utile a chiarire le questioni interpretative alle quali si è fatto riferimento, anche se ad avviso di ANAC permangono dubbi sull'automaticità delle conseguenze derivanti dall'accertamento. Si ritiene inoltre opportuno che il RPCT, non appena venga a conoscenza della violazione del divieto di *pantouflage* da parte di un ex dipendente, segnali detta violazione all'ANAC e all'amministrazione presso cui il dipendente prestava servizio ed eventualmente anche all'ente presso cui è stato assunto l'ex dipendente.

Art. 9.1 - Il Potere di ordine dell'ANAC.

Il potere di ordinare l'adozione di atti e comportamenti a singole amministrazioni appare configurato come un potere atipico, nel senso che la legge non disciplina puntualmente né i casi in cui il provvedimento di ordine può essere adottato, né le conseguenze giuridiche del provvedimento, né il relativo procedimento.

In via generale e preliminare va considerato il fondamento del potere riconosciuto all'ANAC. Si tratta, in primo luogo, di un potere che esprime pienamente la funzione di vigilanza dell'Autorità. La legge n. 190 è sul punto chiarissima: essa configura (comma 2, lettera f)) un potere di vigilanza e di controllo "sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche

amministrazioni” in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; al comma 3, poi, la legge precisa i poteri che rientrano nella funzione di vigilanza e vi comprende espressamente, accanto ai “poteri ispettivi”, il potere di ordine.

Si tratta, poi, di un potere che non ha contenuto sanzionatorio, ma è volto ad assicurare, in modo tempestivo, il rispetto della legge, con riferimento a particolari atti e comportamenti che la legge ha ritenuto particolarmente significativi ai fini della prevenzione della corruzione e della garanzia del principio di trasparenza. In particolare il potere è costruito dalla legge n. 190 come potere che rafforza gli obblighi derivanti da disposizioni normative e da misure adottate nei “piani di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo” (in particolare il PNA e i PTPC) e dalle “regole sulla trasparenza”. Il potere di ordine può intrecciarsi in vario modo con il potere sanzionatorio, ad esempio può divenire il presupposto per il suo esercizio, secondo lo schema che prevede dapprima un ordine all’adozione e in caso di mancato adempimento, la possibilità di avviare un procedimento di irrogazione della sanzione (per perdurante mancata adozione dell’atto previsto dalla legge, non per mancata ottemperanza all’ordine). Ovvero può utilizzarsi il procedimento di accertamento della situazione che dà luogo al provvedimento di ordine per accertare eventuali responsabilità diverse (penali, disciplinari, dirigenziali, amministrative, contabili) legate alla situazione accertata. O, viceversa, in sede di accertamento di specifiche responsabilità in vista dell’applicazione di sanzioni, i fatti accertati possono dare luogo a provvedimenti dell’ANAC a contenuto di ordine. Ma non sembra esservi dubbio sul rapporto di autonomia che la legge pone tra i due poteri.

Il fondamento del potere di ordine sta nella distanza, oggettiva, tra gli atti e i comportamenti adottati (o tra la mancata adozione di tali atti e comportamenti) e l’interesse pubblico curato dalla legge con la previsione dell’adozione di determinati atti e comportamenti e nel rapido ripristino dell’interesse pubblico non curato in seguito al comportamento/inerzia dell’amministrazione. In questa prospettiva il potere, pur attribuito in titolarità all’ANAC, può essere considerato come un potere conformativo e dissuasivo, a scopo collaborativo: con esso l’amministrazione viene aiutata ad una rapida riconduzione alla legalità.

Si tratta, infine, di un potere diverso dal potere sostitutivo: anche se uno dei suoi presupposti può essere l’inerzia dell’amministrazione nell’attuare le disposizioni richiamate, con esso l’ANAC non si sostituisce all’amministrazione, adottando al suo posto un atto o un comportamento cui sarebbe obbligata dalla legge, ma si limita ad ordinare l’adozione di atti di esercizio di funzioni che restano nella titolarità dell’amministrazione.

Art. 9.2 - Il contenuto del potere di ordine

Se questa è la natura del potere di ordine, ci si deve occupare di disciplinarne l’esercizio, a partire dalla individuazione di una prima tipologia di casi, per poi disciplinare il procedimento e le conseguenze del provvedimento di ordine. Si tratta di un potere di regolazione che spetta all’Autorità, proprio in quanto titolare di un potere che la legge le conferisce in modo generale.

In questa direzione si possono distinguere due grandi categorie di provvedimenti con i quali l’ANAC, in quanto titolare del relativo potere, può ordinare all’amministrazione destinataria l’adozione di atti o di specifici comportamenti.

In primo luogo vi sono i casi in cui l’atto e il comportamento ordinato discenda da un obbligo già compiutamente definito dalla legge.

In secondo luogo vi sono i casi in cui la legge predetermina, ma solo parzialmente, atti e comportamenti cui siano tenute le amministrazioni. Casi in cui la legge (ovvero il Piano nazionale anticorruzione, ovvero il PTPC o il Piano della trasparenza della stessa amministrazione) prevede l’adozione di atti, ma non ne predetermina nel dettaglio i contenuti. Ovvero casi in cui la stessa amministrazione, con i propri piani (di prevenzione della corruzione e di trasparenza) abbia previsto l’adozione di misure, che poi non sono state adottate o sono state adottate in modo incompleto o illegittimo.

Nel primo caso è sufficiente che l’Autorità verifichi il mancato rispetto dell’obbligo discendente direttamente dalla legge per adottare il provvedimento di ordine.

Nel secondo caso l’accertamento della mancata adozione di atti e comportamenti previsti dalla legge, (ovvero l’accertamento della violazione della legge) non è sufficiente, perché dalla legge non si ricava

direttamente l'atto o il comportamento che l'amministrazione è tenuta ad adottare, ma è necessaria una attività di determinazione del contenuto dell'atto che l'amministrazione destinataria dovrà adottare, in tal modo colmando la previsione non puntuale della legge.

Art. 9.3 - I provvedimenti adottabili.

Nella prospettiva di tipizzare nella misura massima possibile i provvedimenti adottabili si possono individuare le seguenti tipologie:

1. Provvedimenti di ordine volti all'attuazione di disposizioni di legge che contengono precisi obblighi. Esempio: con il provvedimento l'ANAC ordina all'amministrazione di pubblicare sul proprio sito web alcune informazioni mancanti nella sezione "Amministrazione trasparente". Il provvedimento ordinato è già predeterminato nel suo contenuto dalla legge (o dai Piani).

2. Provvedimenti di ordine volti alla rimozione di situazioni di inerzia, cioè di mancata adozione di atti o comportamenti. L'ANAC ordina di adottare un provvedimento, ma lascia all'amministrazione la determinazione del suo contenuto. Esempio: con il provvedimento l'ANAC ordina di adottare il PTPC non adottato ovvero ordina di adottare misure di prevenzione previste dal PTPC adottato, ma mai concretamente adottate. In entrambe i casi l'ordine riguarda la mera adozione dell'atto, non il suo contenuto.

3. Provvedimenti di ordine volti all'adozione di atti previsti dalla legge o dai piani adottati dall'amministrazione, ma di cui va determinato il contenuto. L'ANAC nel provvedimento indica, in modo più o meno puntuale, gli atti e i comportamenti da adottare. Esempio: con il provvedimento l'ANAC ordina all'amministrazione l'adozione di misure già previste dal PTPC, ma solo in modo generico. In questo caso l'ANAC determina, in tutto o in parte, il contenuto dell'atto che l'Amministrazione dovrà adottare.

4. Provvedimenti di ordine volti alla rimozione di atti e comportamenti "contrastanti con i piani e le regole di trasparenza citati" (art. 1, comma 3 della legge n. 190). Tali atti e comportamenti sono illegittimi o comunque in contrasto con l'interesse pubblico curato dall'amministrazione con i propri piani (di prevenzione della corruzione e trasparenza). L'ANAC ordina all'amministrazione di rimuovere, in autotutela, un proprio provvedimento in contrasto con la legge, con i piani adottati, con le misure in esse previste. Esempio: con il provvedimento l'ANAC ordina di rimuovere una misura del PTPC o del Piano della trasparenza che sia illegittima (perché, ad esempio, esclude la tutela del dipendente che segnala illeciti, ovvero perché esclude la pubblicazione di un dato o documento a pubblicazione obbligatoria) ovvero gravemente inefficace (nel PTPC si prevedono misure di controllo su procedimenti specifici non proporzionate al rischio di corruzione rilevato dalla stessa amministrazione). Ovvero ordina di rimuovere un singolo provvedimento illegittimo, quale il conferimento di un incarico amministrativo in contrasto con il d.lgs. n. 39 del 2013, che la legge sanziona con la nullità dell'atto

Art. 9.4 - Amministrazioni destinatarie e individuazione del soggetto destinatario del provvedimento di ordine.

I provvedimenti di ordine sono previsti dalla norma di legge (art. 1, comma 3) con riferimento alle "pubbliche amministrazioni".

Successivi provvedimenti normativi e lo stesso P.N.A. hanno poi precisato quali siano i soggetti tenuti ad adottare i Piani di prevenzione della corruzione e i Piani di trasparenza, nonché ad applicare le "regole sulla trasparenza".

Come abbiamo sopra precisato, tra essi vi è un'ampia gamma di enti pubblici, economici e non economici e di enti di diritto privato in controllo pubblico ovvero solo partecipati da pubbliche amministrazioni, con obblighi variamente graduati dalla disciplina vigente.

Quindi la nozione di "pubbliche amministrazioni" di cui all'art. 1, comma 3, comprende tali soggetti, nei limiti appena indicati.

Il provvedimento di ordine è rivolto all'amministrazione/ente pubblico/ente di diritto privato in quanto tale e prescinde dall'accertamento degli organi interni competenti all'adozione dell'atto o del provvedimento ordinato.

Pertanto l'A.N.A.C. notifica il provvedimento al Rappresentante legale dell'amministrazione e lo comunica anche al Responsabile della prevenzione della corruzione (per i provvedimenti attinenti tale materia) o al Responsabile della trasparenza, se persona diversa dal R.P.C. (per i provvedimenti attinenti tale materia).

Lo stesso vale per le contestazioni, diffide e per tutte le altre comunicazioni che l'Autorità debba trasmettere all'amministrazione interessata.

Art. 9.5 - Conseguenze della mancata ottemperanza all'ordine dell'A.N.A.C.

La legge non prevede specifiche forme di sanzione in caso di mancata ottemperanza al provvedimento di ordine dell'Autorità.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012 il provvedimento di ordine è tuttavia pubblicato sul sito dell'A.N.A.C. e sul sito dell'amministrazione destinataria.

In casi particolari l'Autorità può decidere di dare altre forme di pubblicità al provvedimento adottato. L'Autorità potrà anche dare pubblicità ad ulteriori provvedimenti con i quali si solleciti l'ottemperanza al provvedimento di ordine. La pubblicità del provvedimento è la "sanzione" prevista, che ha effetti di natura solo "reputazionale" sugli organi dell'amministrazione destinataria del provvedimento e solo relativamente al momento di adozione del provvedimento di ordine dell'A.N.A.C..

Resta, ma separatamente dal procedimento di ordine, la possibilità di attivare sanzioni nei casi previsti dalla legge. Si considerino i casi di mancata adozione dei P.T.P.C., dei Piani triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento che danno luogo alla sanzione di cui all'art. 19, comma 5, del D.L. n. 90 del 2014, direttamente irrogabile dall'A.N.A.C..

Vi sono, poi, i casi di responsabilità disciplinare del R.P.C. o dei dipendenti dell'amministrazione in caso di violazione delle misure di prevenzione previste dal piano di cui all'art. 1, comma 14, della legge n.

190. Anche qui l'ottemperanza al provvedimento di ordine può essere facilitata dalla prospettiva di evitare l'avvio di questi procedimenti sanzionatori, anche se l'A.N.A.C. in questi casi si deve limitare a segnalare all'ufficio disciplinare della stessa amministrazione destinataria la violazione accertata. Vi sono, ancora, i casi di mancata comunicazione e mancata pubblicazione di dati e documenti a pubblicazione obbligatoria di cui al D. Lgs. n. 33 del 2013, che danno luogo a responsabilità disciplinare (art. 45, comma 4, del D. Lgs. n. 33 del 2013) o alla irrogazione di una sanzione amministrativa (art. 47 del D. Lgs. n. 33). In entrambi i casi la sanzione non è di competenza dell'Autorità, che si deve limitare a segnalare le fattispecie accertate. L'Autorità, infine, comunica il provvedimento adottato alla **Corte dei Conti** per la verifica della sussistenza di eventuale responsabilità per danno erariale, secondo quanto disposto dall'articolo 1, co. 14, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e dall'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 10. Fattispecie penalmente rilevanti

Il P.T.P.C.T. costituisce il principale strumento adottato dalla SdS della Valdinievole per il contrasto della corruzione e per promuovere la legalità dell'azione dell'Ente allo scopo di prevenire le situazioni che possono provocarne un malfunzionamento.

Il P.T.P.C.T. per il triennio 2021-2023 è stato predisposto anche con l'obiettivo di favorire la prevenzione di una pluralità di reati. Nel corso dell'analisi dei rischi si è fatto riferimento ad un'accezione ampia di corruzione, prendendo in considerazione i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento della Società della Salute della Valdinievole a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Per l'esauritiva elencazione delle fattispecie penalmente rilevanti, si rinvia al Libro II, Titolo II, Capo I del Codice Penale (Reati contro la Pubblica Amministrazione).

Art. 11 – Ruoli e Responsabilità: Responsabili della trasmissione e pubblicazione e, Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

S'individuano, ai sensi dell'art. 10 co. 1 del D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016, nel Responsabile dell'Unità d'Integrazione Socio-Sanitaria, nel Responsabile dell'A.O. Socio Assistenziale e, nel Responsabile dell'Area Funzionale Tecnico Amministrativa i soggetti competenti alla trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti all'individuazione e/o elaborazione dei dati, e, di quelli cui spetta la pubblicazione.

Ciò renderà necessario predisporre un'adeguata attività di formazione ed addestramento da parte del Responsabile della Trasparenza agli stessi soggetti o/a soggetti da loro specificamente individuati.

Tali soggetti sono anche quelli che svolgono attività di supporto al RPCT per svolgere l'attività di controllo e monitoraggio prevista nel Piano.

Lo svolgimento di tale attività costituirà obiettivo annuale assegnato al Responsabile e saranno oggetto di valutazione da parte dell'Organo Indipendente di Valutazione.

I responsabili delle U.F/A.O. adottano gli atti di propria competenza e adottano il provvedimento finale. Condividono tuttavia con il Direttore qualsiasi questione che possa rilevare dubbi, incertezze giuridiche o operative sulle attività di propria competenza. Data la struttura dell'Ente nei casi più complicati, il responsabile di uno specifico procedimento amministrativo, fermo restando la sua responsabilità al riguardo, può avvalersi di un altro responsabile al fine di condividere la valutazione di tutti quegli elementi che portano all'emissione del provvedimento/atto finale.

Art. 12 – Ruoli e responsabilità: i referenti del RPCT.

Con il presente piano sono individuati i referenti al RPCT che svolgono attività informativa nei suoi confronti ed effettuano l'attività di controllo prevista nell'allegato D. I referenti sono il responsabile dell'U.F. Socio Sanitaria, il responsabile dell'A.O. Socio assistenziale ed il responsabile dell'Area Funzionale Tecnico Amministrativa. Essi effettuano i controlli e trasmettono al RPCT le risultanze delle verifiche affinché quest'ultimo possa adottare le eventuali misure correttive necessarie per predisporre l'aggiornamento al Piano e la Relazione anticorruzione.

Nell'espletamento della loro attività si avvalgono della collaborazione di tutto il proprio personale e della Segreteria del Direttore.

Art. 13 - La relazione anticorruzione 2020.

Il RPC di questa amministrazione, Dott.ssa Patrizia Baldi, ha provveduto per l'anno 2020 alla predisposizione della Relazione annuale che deve essere pubblicata entro il 31 Marzo 2020. Tale relazione è stata predisposta utilizzando la scheda standard in formato excel rilasciato dall' A.N.A.C. ed è stata pubblicata, come da direttiva di tale Autorità, all'interno della Sezione Amministrazione Trasparente alla sottosezione "Altri contenuti-corruzione".

Le risultanze della relazione anticorruzione 2020 di cui all'allegato C, sono state utilizzate per integrare, modificare e/o aggiornare il presente aggiornamento al Piano Anticorruzione 2021 – 2023. Durante tale anno non sono stati rilevati fenomeni corruttivi.

Art. 14 – Analisi di contesto.

Art. 14.a - Indagine sulla qualità della vita – Anno 2020.

Il quotidiano "Italia Oggi" ha effettuato un recente sondaggio relativo alla qualità della vita nell'anno 2020 nelle Province italiane.

Per un focus sulla situazione attuale, si riporta la situazione delle Province toscane in rapporto alla classifica generale delle 110 Province italiane:

Pos.	Gr.	Pos. 19	Provincia	punt.	Aff. e Lav.	Ambiente	Criminalità	Disagio soc.	Popol.	Salute	Tempo Lib.
10	1	34	Siena	793,75	44	66	36	35	50	6	1
25	1	40	Prato	674,56	18	23	86	13	79	50	56
31	2	17	Firenze	651,17	11	22	104	19	16	27	7
36	2	31	Pisa	623,45	15	46	92	63	33	7	14
48	2	50	Arezzo	590,10	36	84	50	36	71	69	21
58	2	52	Grosseto	540,16	14	93	94	30	63	17	5
61	3	65	Pistoia	513,29	56	90	68	37	69	102	15
62	3	62	Massa Carrara	509,88	27	80	98	24	36	46	24
67	3	42	Lucca	490,61	42	33	64	99	70	72	6
69	3	59	Livorno	480,93	54	73	95	22	67	92	20

Gruppo 1 Buona
Gruppo 2 Accettabile
Gruppo 3 Scarsa
Gruppo 4 Insufficiente

In particolare, si riportano i dati relativi alla criminalità nella Provincia di Pistoia (tutti i dati sono rapportati alla classifica generale delle 110 province italiane):

Reati contro la persona

Posizione	Provincia	Gruppo	Punteggio	Posizione 2019
45	Pistoia	2	694,99	61

Reati contro il patrimonio

Posizione	Provincia	Gruppo	Punteggio	Posizione 2019
81	Pistoia	3	619,16	84

Omicidi volontari per 100 mila abitanti

Posizione	Provincia	Gruppo	Punteggio	Posizione 2019
1	Pistoia	0,00	1000,00	1

Omicidi colposi e preterintenzionali per 100 mila abitanti

Posizione	Provincia	Gruppo	Punteggio	Posizione 2019
2	Pistoia	0,68	886,66	50

Tentati omicidi per 100 mila abitanti

Posizione	Provincia	Gruppo	Punteggio	Posizione 2019
92	Pistoia	2,74	707,07	33

Lesioni dolose e percosse per 100 mila abitanti

Posizione	Provincia	Gruppo	Punteggio	Posizione 2019
39	Pistoia	119,45	676,51	27

Violenze sessuali per 100 mila abitanti

Posizione	Provincia	Gruppo	Punteggio	Posizione 2019
35	Pistoia	6,16	689,34	86

Sequestri di persona per 100 mila abitanti

Posizione	Provincia	Gruppo	Punteggio	Posizione 2019
74	Pistoia	1,71	647,35	62

Reati connessi al traffico di stupefacenti per 100 mila abitanti

Posizione	Provincia	Gruppo	Punteggio	Posizione 2019
41	Pistoia	51,34	686,78	56

Art. 14.b - Analisi del Contesto Interno.

La Società della Salute è un consorzio pubblico costituito tra i Comuni della Zona Socio Sanitaria della Valdinievole e l'Azienda Usl Toscana Centro. Rappresenta una nuova soluzione organizzativa per il governo dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali del territorio. La S.d.S. persegue obiettivi di salute e di benessere sociale, favorendo la partecipazione dei cittadini alle scelte in merito ai servizi. Per quanto concerne l'analisi del contesto si è tenuto conto degli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa con l'obiettivo di analizzare tutte le attività attraverso la mappatura dei processi al fine di identificare aree che risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

Il Piano tiene conto dell'assetto organizzativo valido per l'anno 2021 che la Giunta Esecutiva ha approvato con proprio atto n. 3 del 31.03.2021 considerato che la SdS Valdinievole oltre al proprio personale utilizza personale assegnato funzionalmente dall'Azienda Sanitaria e/o comandato dagli Enti facenti parte del Consorzio in osservanza a quanto previsto dall'art. 142 della LRT n. 40/2005 e smi..

Direttore

Area Funzionale Assistenza Sociale

Unità Funzionale Salute Mentale Adulti

Unità Funzionale Salute Mentale Adulti Infanzia ed Adolescenza

Unità Funzionale d'Integrazione Socio Sanitaria

Unità Funzionale Dipendenze

Area Funzionale Tecnico Amministrativa

Area Funzionale Assistenza Sociale

Settore Responsabilità familiari e tutela minorile

Settore Interventi a favori dei diritti di Cittadinanza

Settore Interventi d'inclusione sociale e di sostegno alle fragilità

Unità Funzionale d'Integrazione Socio Sanitaria

Settore dei servizi semiresidenziali e residenziali alla popolazione anziana ed ai disabili

Settore interventi servizi e progetti tutelari e domiciliari in favore della popolazione anziana e disabili

Settore assistenza domiciliare e ambulatoriale socio sanitaria

Settore continuità assistenziale ospedale territorio

Area Funzionale Tecnico Amministrativa

Ufficio di supporto agli organi di governo, di direzione e segreteria generale

Ufficio di gestione economico finanziaria

Ufficio gestione affari generali e risorse umane

Al fine di verificare la presenza di procedimenti aperti a carico di dipendenti, che hanno condotto a sanzioni disciplinari, penali o amministrative, nel corso degli ultimi tre anni si evidenzia che non vi sono stati nell'ultimo triennio né procedimenti disciplinari a carico di dipendenti avviati dall'UPD né procedimenti per responsabilità amministrativa e contabile procedimenti penali a carico di dipendenti per reati contro la P.A. conclusi con sentenza di condanna.

Art. 14.c - Analisi del Contesto Esterno.

Alla luce delle indicazioni fornite dall'A.N.A.C. con la determinazione n. 12 del 28 Ottobre 2015 è necessario, tenere conto ai fini della predisposizione/aggiornamento del PTPC, dell'ambiente nel quale l'Ente si trova ad operare, considerato che variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possono favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi. L'analisi del contesto esterno rappresenta infatti una fase indispensabile per valutare come il rischio di corruzione possa

potenzialmente insinuarsi all'interno dell'apparato amministrativo della SdS Valdinievole. Questo tipo di analisi consente di non elaborare un PTPCT avulso dalle caratteristiche ove si trova ad operare la SdS Valdinievole.

In adempimento a quanto previsto dall'ANAC già con determinazione n. 12 del 28/10/2015, è necessario che il PTPCT sia reso maggiormente efficace attraverso una sua contestualizzazione, rispetto al contesto esterno in cui la SdS Valdinievole si trova ad operare. Ciò al fine di ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa astrattamente verificarsi all'interno dell'Ente per via delle specificità ambientali in cui la stessa espleta le sue funzioni.

Per quanto riguarda l'analisi del contesto esterno, utilissima è stata, ai fini della redazione del presente PTPCT, la "Relazione sull'ordine e la sicurezza pubblica" del 2017, (la relazione 2017 è l'ultima di cui dispone attualmente la Prefettura). Da tale relazione emergono interessanti aspetti relativi al territorio provinciale, di cui la SdS Valdinievole è parte. In particolare si sottolineano i seguenti punti:

- per quanto concerne la sicurezza in generale, la relazione rileva che "i dati del 2017 forniscono un trend favorevole "anche se l'Area della Valdinievole richiede l'intensificazione della prevenzione e controllo";

- "particolarmente intenso" è il rapporto di collaborazione tra le forze dell'ordine e i sindaci. E ciò appare positivo anche ai fini della prevenzione dei reati corruttivi, in quanto è dimostrazione del fatto che le forze politiche locali hanno una buona cultura della legalità;

- vi è un "aumento delle segnalazioni alle FF.OO. e ciò è indice positivo della fiducia dei cittadini nelle istituzioni " .

Per quanto concerne la criminalità organizzata nella provincia, si rileva che "non si sono riscontrati segnali circa un'effettiva infiltrazione di organizzazioni criminali di tipo "mafioso "La "Valdinievole, costituisce un potenziale richiamo nei confronti di elementi malavitosi". E ciò implica una maggiore attenzione per evitare che tali elementi mafiosi si infiltrino anche nelle Pubbliche Amministrazioni.

Relativamente all'usura, si rileva che essa costituisce "un fenomeno non allarmante "anche se "le zone ove si concentra il fenomeno sono quelle della Valdinievole e di Montecatini Terme in particolare".

Per quanto riguarda il terrorismo, la relazione della Prefettura informa che "non si sono registrate nel periodo in esame attività finalizzate alla commissione di azioni eversive". E ciò è importante, anche perché il RPCT è anche responsabile per l'antiterrorismo e l'antiriciclaggio. Il Ministero dell'Interno ha poi pubblicato nel proprio sito istituzionale (11.02.2020) la "Relazione al parlamento sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità "relativa all'anno 2018, che è stata un ottimo punto di osservazione, un osservatorio prezioso anche per capire il contesto esterno del nostro territorio. I punti più interessanti della Relazione in rapporto al nostro territorio regionale e provinciale sono i seguenti:

- a livello nazionale (e, quindi, interessante anche il nostro contesto regionale), la Relazione, con riferimento alla 'ndrangheta, rileva che "*L'infiltrazione nella Pubblica Amministrazione, specie ai livelli più prossimi al territorio, viene realizzata attraverso l'instaurazione di rapporti collusivi tra esponenti politici/amministrativi e mafiosi, funzionali al soddisfacimento reciproco di interessi illeciti; si segnala, inoltre, lo scambio elettorale politico-mafioso, nel quale i sodalizi gestiscono consistenti "pacchetti di voti" in favore di candidati non "organici" ma comunque graditi, i quali, una volta eletti, piegheranno i provvedimenti dell'Ente ai desiderata criminali;..... infine, si registra l'accesso diretto alle cariche pubbliche, elettive o meno, da parte di soggetti affiliati alle cosche. Alterando il mercato d'impresa, infiltrando gli appalti pubblici e privati di vario importo, utilizzando leve finanziarie per reimmettere nell'economia legale i ricavi ingentissimi delle attività criminali, la 'Ndrangheta ha maturato un giro di affari enorme"*(pag. 10). Attualmente la regione Toscana non sembra rientrare in tale fattispecie, visto che la Relazione evidenzia soprattutto le regioni di Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e Valle d'Aosta (pag. 11).

Ovviamente, questa massima allerta bisogna averla anche per le altre associazioni sia criminose sia tradizionali, sia "interne" (Cosa Nostra, Camorra, mafia pugliese, etc.) che "nuove" e provenienti dall'estero (come la criminalità organizzata albanese, cinese, rumena, etc.). Un capitolo viene dedicato agli "Atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali". La Relazione ricorda come il Parlamento abbia approvato la Legge 3 luglio 2017, n. 105 ("Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti"), il cui art. 6 ha

previsto la costituzione, di un nuovo Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali. Tale Osservatorio è stato poi costituito con Decreto del Ministro in data 17 gennaio 2018. L'Osservatorio promuove il raccordo fra lo Stato e gli Enti locali nel monitoraggio, nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali. L'Osservatorio nazionale si articola poi in Osservatori Regionali presso le Prefetture dei capoluoghi di Regione.

Ciò è rilevante perché si prende ufficialmente atto che il fenomeno degli atti intimidatori contro gli amministratori di EE.LL. è diffuso e ciò può portare a gravi conseguenze sulla legalità all'interno degli stessi. Dall'analisi condotta per il 2018 risulta che tali atti intimidatori hanno avuto una flessione del 10,17% rispetto al 2017 e che la regione che ha riscontrato il maggior numero di casi è la Sardegna; la Toscana si classifica in 9^a posizione con 25 casi, in notevole aumento rispetto al 2017, in cui i casi registrati sono stati 10. Da uno studio effettuato dal Ministero dell'Interno relativamente agli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali (presentato a Roma ad aprile 2019 “Atti intimidatori nei confronti di amministratori locali”, su “<https://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche/i-dati-sul-fenomeno-atti-intimidatori-nei-confronti-amministratori-locali>”) emergono un dato positivo ed uno negativo:

- a. il lato positivo consiste nel fatto che, a livello nazionale, dal 2017 al 2018 vi è “una flessione (- 9,2%) del fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali “
- b. il lato negativo, invece, consiste nel fatto che la Toscana si pone fra le prime 10 Regioni (il 9° posto), con ben 25 episodi nel 2018.

E ciò appare non rassicurante, in quanto può influire sulla “permeabilità” degli amministratori locali, visto che tali atti ritorsivi possono diminuire – per così dire – le “difese immunitarie” contro fenomeni di corruzione e di delitti contro la P.A..

La Relazione ANAC 2016/2019 del 17 ottobre 2019 (“La corruzione in Italia 2016-2019 – Numeri, luoghi e contropartite del malaffare “ ; v. anche “Il Sole 24 Ore del 21.10.2019) fa emergere alcuni dati interessanti relativamente ai Comuni, e che mettono in guardia per il bisogno di una maggiore attenzione, negli EE.LL., sulle azioni di anticorruzione del legalità ; tali dati sono, principalmente :

- il primato degli enti maggiormente a rischio spetta ai Comuni (41% dei 152 casi di provvedimenti della magistratura), seguiti dalle società partecipate dagli stessi ;
- il fenomeno corruttivo riguarda più gli amministrativi che i politici (questi ultimi “solo” per 23% dei casi)
- l'area di attività maggiormente interessata è quella degli appalti pubblici (74%) e la restante parte i concorsi pubblici, le concessioni edilizie, gestione rifiuti, etc ; 18 Nel PTPCT dell'anno scorso si è fatto riferimento all'interessante lo studio effettuato dalla Scuola Normale di Pisa “Secondo rapporto sui fenomeni di criminalità organizzata in Toscana – Anno 2017 “(Stampa a cura della Tipografia del Consiglio regionale della Toscana. Settembre 2018) al quale si rimanda .

Nel PTPCT dell'anno scorso si è fatto riferimento all'interessante studio effettuato dalla Scuola Normale di Pisa “Secondo rapporto sui fenomeni di criminalità organizzata in Toscana – Anno 2017” (Stampa a cura della Tipografia del Consiglio regionale della Toscana. Settembre 2018) al quale si rimanda.

Quest'anno è stato analizzato il “Terzo rapporto sui fenomeni di criminalità organizzata e corruzione in Toscana – Anno 2018 della Scuola Normale di Pisa e reperibile sul sito della Regione Toscana. Dalla II Sezione dello studio (“Fenomeni corruttivi”) emergono alcuni spunti conoscitivi importanti, fra i quali:

- a) in Toscana, tra il 2016 e il 2017 un incremento percentuale si osserva praticamente per tutti i reati, in qualche caso anche molto significativo (+150% malversazione, raddoppiano i reati di concussione, +67% abuso d'ufficio, +37% reati societari), mentre nella comparazione tra gli ultimi due bienni spiccano piuttosto il +30% dei reati di corruzione e il +37% dell'abuso d'ufficio;
- b) se ci si sofferma su un arco temporale più ampio (2010/2017) si osserva in Toscana un andamento stabile o leggermente decrescente per i reati di corruzione e abuso d'ufficio, sostanzialmente in linea con quello italiano. Al contrario, si rileva un incremento per i reati di peculato e malversazione, quest'ultimo in controtendenza rispetto a quanto si osserva a livello;
- c. in Italia il trend dell'ultimo decennio rispetto ai condannati mostra un calo, più o meno significativo, dei reati di bancarotta fraudolenta, usura, reati societari, reati urbanistici. La Toscana segue questo

stesso andamento per tutti i reati considerati. In controtendenza, con una dinamica di crescita estremamente significativa nonostante l'inversione di tendenza osservabile nell'ultimo biennio, è invece l'evoluzione dei reati tributari: questo dimostra che si tratta di un settore particolarmente sensibile al rischio corruzione;

d. per quanto riguarda la localizzazione geografica dei reati corruttivi nel territorio nazionale, si rileva che Lazio, Lombardia e Sicilia sono le prime regioni in Italia anche nell'anno 2018, riportando complessivamente circa il 45% dei casi analizzati. A partire dal 2016, si nota anche un costante incremento di notizie legate a fenomeni di corruzione in Toscana, che presenta nel 2018 un totale di 36 eventi codificati – ammontanti al 7% del novero di casi analizzati su scala nazionale, percentuale quasi raddoppiata rispetto al 4% del 2016;

e. restano rilevanti anche nel 2018 i casi riguardanti turbative d'asta. Importanti evoluzioni per quanto concerne eventi di concussione (15%, in aumento rispetto alla rilevazione 19 precedente) e, soprattutto, peculato e malversazione che riportano un +21% nell'arco del triennio 2016-2018;

f. nel biennio precedentemente analizzato, i settori maggiormente affetti da reati contro la pubblica amministrazione sono stati gli appalti per le opere pubbliche e quelli per i servizi, seguiti da controlli e verifiche;

g. altro aspetto di rilievo è, inoltre, un preoccupante aumento di episodi attinenti alla gestione delle entrate e dei controlli fiscali, che balzano dal 4% del 2016 al 17% del 2018. In aumento anche i casi di (potenziale) corruzione legati a nomine e incarichi (+3.5% rispetto al 2017), al settore elettorale (+2.5%), quello della giustizia (+3.5%) e della sanità (+3%);

h. nel 2018 si assiste a una vera e propria esplosione del numero di eventi di corruzione che investono la gestione delle entrate e dei corrispondenti controlli fiscali, tanto in Italia che in Toscana: un dato che conferma la vulnerabilità del settore;

i. il sistema di pagamento della corruzione ancora più usato è il denaro ("la bustarella") ma in molti altri casi la contropartita viene "smaterializzata" in altri tipi di risorse e prestazioni, tra cui scambi in natura, servizi, consenso e voti;

j. i principali eventi di corruzione e cattiva amministrazione in Toscana nel corso del 2018 sono: Turbativa e corruzione nelle aste giudiziarie Corruzione nelle assunzioni di dirigenti in ambito sanitario Tangenti per i permessi di soggiorno Tangenti per lavori stradali Proroga concessioni discarica Corruzione al servizio mense scolastiche;

Quanto emerso nei rapporti del 2016 e del 2017 trova piena conferma anche nel corso del 2018: infatti i più recenti eventi di corruzione esaminati mostrano che un settore particolarmente sensibile allo sviluppo di pratiche di corruzione è rappresentato dagli appalti.

Il presente Piano si colloca al tempo di una situazione emergenziale eccezionale, consistente come noto in una pandemia che necessita tuttora di misure di contrasto e di contenimento per affrontare l'emergenza epidemiologica, con la conseguente necessità di adeguare i modelli organizzativi ed operativi all'emergenza in corso sia in termini di risorse umane che strutturali. Hanno avuto un significativo impatto sul lavoro della SdS tanto le norme igienico-organizzative che la chiusura al pubblico, oltre che l'introduzione di nuove forme di lavoro. In particolare il necessario ricorso allo smart working ha fatto emergere l'importanza della chiara e corretta comunicazione sia nei confronti degli utenti che nei confronti dei colleghi, necessaria affinché la SdS potesse continuare ad espletare efficacemente la propria missione istituzionale. Sono stati attuati specifici protocolli per l'autorizzazione e la gestione del "LAE - lavoro agile in emergenza", nei confronti di tutto il personale, sia amministrativo che assistente sociale, nei limiti di quanto compatibile con il proprio ruolo. L'adesione al LAE, maggiore nella prima fase della pandemia, è diminuita nel corso dei restanti mesi dell'anno 2020, anche a causa delle difficoltà operative legate al lavoro da remoto in situazioni di carenza di personale come quella che ancora, in parte, affligge la SdS. Si sono riscontrate alcune difficoltà nella gestione da remoto delle esigenze dell'utenza.

Quanto alla gestione amministrativa da parte degli organi collegiali della SdS (Assemblea, Giunta, ecc.) le modalità di videoconferenza sono invece risultate ugualmente idonee a garantire la partecipazione degli Enti consorziati e l'esame delle questioni presentate, con la conseguenza che le relative deliberazioni sono state sempre tempestivamente adottate ed applicate. Inoltre, per quanto possibile, le riunioni sono state condotte dal Direttore e dal Presidente presenti di persona presso la sede della SdS.

Art. 15 - Analisi e Gestione del Rischio.

Art. 15.a - Metodologia utilizzata per la redazione e per l'aggiornamento del P.T.P.C.

I principi fondamentali adottati nel processo di gestione del rischio, conformemente a quanto previsto dal P.N.A., sono stati desunti dai Principi e dalle linee guida UNI ISO 31000:2010, che rappresentano l'adozione nazionale, in lingua italiana, della norma internazionale ISO 31000 (edizione novembre 2009), elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB "Risk Management".

Tali principi possono essere sintetizzati come segue:

- a. la gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi e al miglioramento delle prestazioni;
- b. la gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione dell'Ente;
- c. la gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative;
- d. la gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell'incertezza, della natura di tale incertezza e di come può essere affrontata;
- e. la gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva;
- f. la gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili;
- g. la gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell'organizzazione;
- h. la gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali;
- i. la gestione del rischio è trasparente e inclusiva;
- j. la gestione del rischio è dinamica;
- k. la gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell'organizzazione.

L'intero processo di gestione del rischio è stato svolto mediante la partecipazione e l'attivazione di meccanismi di consultazione, con il coinvolgimento dei vari ruoli per le aree di rispettiva competenza.

Al fine di definire le priorità e le modalità di intervento relative alle attività con elevato rischio di corruzione si è proceduto a:

- individuare i procedimenti/processi del Consorzio.
- effettuare l'analisi e la valutazione complessiva del grado di rischio per le attività poste in essere dal Consorzio.
- definire le modalità di svolgimento dei controlli.

La Legge 190/2012 ha previsto, sulla base del dettato normativo di cui agli artt. 9 e 16 e sulla base dell'allegato 2 e dal Piano Nazionale Anticorruzione 2015/2016, le seguenti 4 aree di rischio comuni ed obbligatorie del Piano Nazionale anticorruzione:

- Area A):** relativa al reclutamento e progressione del personale (area obbligatoria)
- Area B):** relativa all'affidamento di servizi e forniture nonché affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; (area obbligatoria)
- Area C):** relativa ai provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (area obbligatoria)
- Area D):** relativa ai provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (area obbligatoria)

A queste quattro aree obbligatorie sono state aggiunte le quattro aree specifiche:

- contratti pubblici (area generale)
- incarichi e nomine (area generale)
- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (area generale)
- vigilanza controlli ispezioni e sanzioni (area generale)

Art. 15.b) La valutazione complessiva del rischio

La valutazione complessiva del rischio, suddivisa per ciascuna area, è stata svolta tenendo conto delle modifiche introdotte dal PNA 2019 e basata su un criterio qualitativo di valutazione mediante l'utilizzo di indicatori di valutazione, non categorizzati, di impatto e probabilità, basati esclusivamente su forme di autovalutazione del rischio da parte dei gruppi di lavoro interni e/o dei responsabili dei processi, esprimendo un giudizio complessivo sul livello di esposizione al rischio per ciascun processo. Le

valutazioni complessive del rischio dell'attività svolta dall'Ente sono riportate nell'Allegato 3 - Schede A-B-C-D-E-F-G-H-I.

In occasione dell'adozione del presente documento, quindi e come già indicato in altro paragrafo, si è tenuto conto delle indicazioni metodologiche fornite dall'Autorità con delibera n. 1064 del 13 Novembre 2019 di cui all'Allegato 1 pertanto, partendo dalla documentazione già in essere all'interno dell'Ente, e dall'analisi dei fattori abilitanti del rischio corruttivo, si è proceduto a seguire una metodologia qualitativa riservandoci di implementare il sistema nel corso di vigenza del presente Piano laddove si verifichi tale necessità, tenendo sempre in considerazione che trattasi di Ente di piccole dimensioni.

L'analisi eseguita in occasione della predisposizione di tale piano, è stata effettuata, come nel corso di vigenza del Piano predisposto per il triennio precedente, tramite il coinvolgimento dei dirigenti responsabili delle strutture, individuati ai sensi dell'art. 16 comma 1 lettera I bis del D. Lgs 165/2001, che hanno collaborato e supportato il RPCT nell'attività di verifica e monitoraggio dei processi/attività. I Dirigenti Responsabili, fanno pervenire al Responsabile della Prevenzione le relazioni semestrali di attività necessarie alla verifica delle misure previste nell'allegato B individuate e poste in essere per prevenire i fenomeni corruttivi.

Le azioni di cui al presente Piano sono volte a prevenire il fenomeno della corruzione nella sua dimensione individuale e percepita.

Misure di Prevenzione della Corruzione generali e specifiche.

A seguito di quanto espressamente previsto dall'Aggiornamento 2015 del P.N.A nel presente P.T.P.C.T le misure di prevenzione della corruzione non saranno più definite "Obbligatorie" o "Ulteriori", ma saranno definite semplicemente "Misure generali" che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull'intera amministrazione e "Misure Specifiche" che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio. L'allegato 1 della delibera dell'autorità n. 1064 più volte citata a titolo esemplificativo elenca, tuttavia, le tipologie principali di misure (a prescindere se generali o specifiche) da implementare, quali:

misure di controllo;

misure di trasparenza;

misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;

misure di regolamentazione;

misure di semplificazione;

misure di formazione;

misure di sensibilizzazione e partecipazione;

misure di rotazione; misure di segnalazione e protezione;

misure di disciplina del conflitto di interessi

misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).

Ciascuna categoria di misura può dar luogo, in funzione delle esigenze organizzative dell'Ente a misure generali o a misure specifiche. A titolo di esempio la trasparenza può essere prevista come misura generale, quando insiste trasversalmente su tutta l'organizzazione, o specifica quando è prevista per rendere più chiari alcuni procedimenti che a seguito di mappatura sono risultati opachi. Sulla base delle indicazioni fornite dall'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione vengono di seguito descritte e catalogate le misure che, secondo un accurata analisi, per la SdS risultano essere più congrue rispetto all'obiettivo di prevenire il rischio corruttivo secondo i seguenti parametri: 1. Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio: l'identificazione della misura di prevenzione è una conseguenza logica dell'adeguata comprensione delle cause dell'evento rischioso. 2. Sostenibilità economica e organizzativa delle misure: l'identificazione delle misure di prevenzione è strettamente correlata alla capacità di attuazione da parte delle amministrazioni ed enti. 3. Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: l'identificazione delle misure di prevenzione non può essere un elemento indipendente dalle caratteristiche organizzative dell'amministrazione.

La proposta in merito alle misure di prevenzione da adottare non può essere considerata come compito esclusivo del RPCT, ma è piuttosto responsabilità di ogni dirigente/Responsabile di A.O. che, in

quanto competente del proprio ufficio ne conosce i processi e le rispettive attività, ed è quindi il soggetto più idoneo ad individuare misure realmente incisive per prevenire gli specifici rischi. La Società della Salute della Valdinievole al fine di prevenire i fenomeni di corruzione stabilisce alcune regole generali:

- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza può in ogni momento chiedere ai responsabili dei procedimenti amministrativi che hanno portato all'adozione di un atto finale, di dare per iscritto motivazione sulle circostanze di diritto e di fatto a sostegno dell'atto adottato. Inoltre può chiedere a tutti i dipendenti delucidazioni su eventuali comportamenti che possano anche solo potenzialmente integrare azioni illegali.

- gli assistenti sociali hanno l'obbligo di comunicare al responsabile U.V.M./UVMD eventuali relazioni di parentela o affinità con i soggetti per i quali effettuano valutazione professionale di presa in carico. La mancata comunicazione può comportare effetti negativi sulla valutazione della performance individuale e ravvisare responsabilità disciplinare.

- il responsabile dell' U.V.M. (Unità di valutazione multidisciplinare) e dell'ufficio di Piano hanno l'obbligo di comunicare al Responsabile della prevenzione eventuali relazioni di parentela ed affinità con soggetti con i quali questa S.d.S. stipula contratti convenzioni o che comunque sono interessati ad ottenere autorizzazioni di vantaggi economici relativi alla materia socio sanitaria o socio assistenziale. Anche in questo caso la mancata comunicazione comporta le stesse conseguenze di cui al punto precedente.

- i Responsabili dei procedimenti comunicano al Responsabile della prevenzione della corruzione il monitoraggio sul rispetto dei termini stabiliti per i procedimenti amministrativi che saranno pubblicati nella Sezione Amministrazione trasparente inserita nel sito istituzionale.

Art. 16 - Ulteriori misure di salvaguardia.

Sono costituite da:

a - Rotazione dei dipendenti.

a) Nell'ambito delle misure dirette a prevenire il rischio di corruzione, assume rilievo l'applicazione del principio di rotazione del personale addetto alle aree a rischio. Tuttavia l'ente al momento ha solo due dirigenti: il Direttore che svolge anche i compiti di RPCT, il Responsabile dell'Area Tecnica Amministrativa. Tuttavia si stabilisce, compatibilmente con l'organico e con l'esigenza di mantenere continuità e coerenza di indirizzo delle strutture, di applicare ove possibile il principio della rotazione del personale prevedendo che nei settori più esposti a rischio di corruzione siano alternate quanto meno le figure dei Responsabili di procedimento.

b - Informatizzazione dei processi.

I processi/procedimenti relativi all'area sovvenzioni e contributi sono in gran parte informatizzati. E' presente un sistema informatico per la protocollazione dell'istanza pubblica (per esempio dal Tribunale) o privata (singolo cittadino) e un sistema informativo per la valutazione effettuata dagli assistenti sociali e infermieri, autorizzata sia dal Responsabile dell'UVM nelle apposite Commissioni territoriali di assistenza che da parte dei responsabili degli altri servizio con la conseguente attribuzione di contributi/prestazioni. Anche la fase della liquidazione e del pagamento sono gestite con un sistema informatizzato. Nel 2016 è stato acquistato tramite ESTAR un nuovo software per la gestione documentale (deliberazioni e provvedimenti) che sarà attivato ad inizio 2020.

c - Accesso telematico a dati e documenti.

In modo informatico è possibile consultare la banca dati Inps in tema di attestazioni ISEE. Ciò avviene tramite apposite credenziali password – da parte dei servizi competenti.

d - Inconferibilità e incompatibilità.

Nel corso del 2018 sono previste nomine d'incarichi e pertanto saranno attivati i controlli sulle inconferibilità. Saranno effettuati i controlli di incompatibilità con l'attività svolta dal Direttore – ai sensi del D. Lgs. 39/2013 e dell'art. 53 del D. L.vo 165/2001 – con i soggetti/ditte/associazioni sorteggiate che hanno sottoscritto contratto/convenzioni con lo stesso come previsto.

e – Coordinamento con il ciclo delle performance.

La Regione Toscana utilizza un sistema di monitoraggio e valutazione continua e sistematica della performance a livello di Zona-distretto/SdS effettuata da un soggetto esterno. Gli indicatori di tipo socio sanitario sono analizzati secondo varie dimensioni sulle quali è costruita la metodologia di valutazione definita “del bersaglio”, un sistema di analisi complesso, capace di evidenziare gli aspetti fondamentali della performance della zone- distretto/SdS.

La Giunta Esecutiva della Valdinievole adotterà anche per il 2021 il piano degli obiettivi assegnati ai vari Responsabili delle strutture. Gli stessi sono oggetto di verifica trimestrale.

Art. 17 - Tutela del dipendente pubblico che effettua segnalazioni di illecito.

Tale misura è stata inserita all'art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, dell'art. 1 commi 51 della Legge n. 190/2012 e dall'art. 19 comma 5 Legge 114/2014 che individua l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla tutela del dipendente che segnala condotte illecite, ampliando la platea dei soggetti destinatari rispetto al previgente art. 54-bis, che si riferiva genericamente ai “dipendenti pubblici”. In relazione agli enti tenuti ad attuare misure di tutela per il dipendente che denuncia gli illeciti, l'art. 1, co. 2, dell'art. 54-bis si riferisce alle amministrazioni pubbliche individuate all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, agli enti pubblici economici e agli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

L'Autorità ritiene che l'istituto del whistleblowing sia indirizzato alla tutela della singola persona fisica. Pertanto, le segnalazioni di condotte illecite devono essere effettuate da parte di pubblici dipendenti come previsto dal comma 1 dell'art. 54-bis. Le segnalazioni effettuate da altri soggetti ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali non rientrano invece nell'ambito di applicazione dell'istituto in argomento. La nuova disciplina tutela sia i pubblici dipendenti, di cui offre un'ampia definizione, sia i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

I dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

La legge 179 disciplina, come sopra visto, sia le segnalazioni di condotte illecite di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro sia le comunicazioni di misure ritenute ritorsive adottate dall'amministrazione o dall'ente nei confronti del segnalante in ragione della segnalazione. Le prime possono essere inviate, senza ordine di preferenza, al RPCT dell'amministrazione ove si è verificata la presunta condotta illecita o ad ANAC, ovvero trasmesse, sotto forma di denuncia, all'autorità giudiziaria o contabile. Per le seconde, invece, ANAC ha la competenza esclusiva.

Perché al segnalante possa accordarsi la tutela prevista dall'art. 54-bis i presupposti sono i seguenti: il segnalante deve rivestire la qualifica di “dipendente pubblico” o equiparato, è necessario che la segnalazione sia effettuata “nell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione” e che abbia ad oggetto “condotte illecite” di cui il dipendente sia venuto a conoscenza “in ragione del proprio rapporto di lavoro” e che sia stata inoltrata ad almeno uno dei quattro destinatari indicati nell'art. 54-bis, co. 1. Ad avviso dell'Autorità, considerato lo spirito della norma - che è quello di incentivare la collaborazione di chi lavora all'interno delle pubbliche amministrazioni per l'emersione di fenomeni corruttivi - non è necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo accadimento dei fatti denunciati e/o dell'identità dell'autore degli stessi. È sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga ragionevolmente che una irregolarità o un fatto illecito si sia verificato. Può altresì formare oggetto di segnalazione un'attività illecita intrapresa, ma non ancora perfezionata, in presenza di elementi precisi e concordanti prodromici all'attività stessa.

Come anticipato, il contenuto della segnalazione, oltre a indicare condotte illecite, deve rispondere alla salvaguardia dell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione. Può anzi dirsi che la tutela di tale interesse costituisce la ragion d'essere dell'istituto del whistleblowing. Il riferimento all'interesse all'integrità della pubblica amministrazione è stato introdotto dal legislatore anche per impedire che l'istituto possa essere utilizzato nell'interesse esclusivo personale del segnalante. La ratio di fondo, in linea con la legge 190/2012, è quella di valorizzare l'etica e l'integrità nella pubblica amministrazione per dare prestigio, autorevolezza e credibilità alla stessa, rafforzando i principi di legalità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. Questa interpretazione del concetto di integrità pubblica trova conferma nella "Raccomandazione da parte del Consiglio Ocse" (gennaio 2017) come "l'allineamento coerente e all'aderenza a valori etici condivisi, principi, norme al fine di sostenere e dare priorità all'interesse pubblico sopra gli interessi privati nel settore pubblico". La valutazione sulla sussistenza di tale interesse spetta a chi gestisce la segnalazione ai sensi della legge 179 (RPCT dell'Amministrazione o Ente, ANAC), poiché tale soggetto appare quello cui spetta garantire la corretta impostazione del procedimento fin dalle sue prime fasi, a partire dalla valutazione della segnalazione come rientrante tra i casi di whistleblowing.

Per quanto riguarda i criteri da adottare per valutare la sussistenza o meno di tale requisito è opportuno dare rilievo agli elementi oggettivi che emergono dal contesto della segnalazione piuttosto che all'intenzione del segnalante. Il soggetto che gestisce la segnalazione è tenuto, quindi, a valutare se il contenuto della segnalazione possa agli occhi dell'uomo medio determinare oggettivamente una percezione di illecità. Occorre poi valutare il tipo e le caratteristiche dell'illecito segnalato. Andrà anche valutata la eventuale sussistenza e portata di interessi personali del segnalante. Ad esempio, lamentele di carattere personale del segnalante come contestazioni, rivendicazioni o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con superiori gerarchici o colleghi non possono generalmente essere considerate segnalazioni di whistleblowers. L'Autorità ritiene tuttavia che, alla luce della ratio che ispira la legislazione in materia di prevenzione della corruzione, non si possano escludere a priori dalla tutela ex art. 54-bis le segnalazioni nelle quali un interesse personale concorra con quello alla salvaguardia dell'integrità della pubblica amministrazione. Sarebbe quanto mai opportuno che il segnalante dichiarasse dall'inizio la presenza di un eventuale interesse privato collegato alla segnalazione e circostanziasse, quanto più possibile, i fatti al fine di consentire a chi tratta la segnalazione di comprendere e valutare la sussistenza dell'interesse generale all'integrità della pubblica amministrazione. Ai sensi del comma 1 dell'art. 54-bis, le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni, fatti, circostanze, di cui il soggetto sia venuto a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro». Vi rientrano pertanto fatti appresi in virtù dell'ufficio rivestito ma anche notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale. Giova precisare che la protezione prevista dall'art. 54-bis non opera nei confronti del pubblico dipendente che viola la legge al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo. Naturalmente rientra nel concetto di rapporto di lavoro anche l'ipotesi in cui un dipendente di un'amministrazione presti servizio presso un'altra p.a. in posizione di comando, distacco (o situazioni analoghe). In tali casi la segnalazione va inoltrata al RPCT dell'amministrazione presso cui si presta servizio o ad ANAC.

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte del RPCT o di ANAC. In particolare devono risultare chiare le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; la descrizione del fatto; le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. E' utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di soggetti che possano contribuire a formare un quadro il più completo possibile di quanto segnalato.

Pertanto la segnalazione deve contenere gli elementi di cui al modulo di segnalazione illeciti allegato 1) alla presente procedura scaricabile anche dal sito di questa SdS nella sezione Amministrazione trasparente al seguente indirizzo: <http://sdsvaldinievole.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/>.

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:

a) a mezzo del servizio postale con busta indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza

b) mediante posta elettronica al seguente indirizzo: patrizia1.baldi@uslcentro.toscana.it

Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci o contenenti informazioni che il segnalante sa essere false.

L'art. 54-bis sembra escludere dal proprio campo di applicazione le segnalazioni anonime e cioè quelle del soggetto che non fornisce le proprie generalità. La ratio della richiamata disposizione è quella di offrire tutela, tra cui la riservatezza dell'identità, a chi faccia emergere condotte e fatti illeciti. Tale tutela opera, quindi, solo nei confronti di soggetti individuabili e riconoscibili. Ciò in quanto, da un lato, non può proteggersi la riservatezza di chi non si conosce; dall'altro, se il segnalante non svela la propria identità l'Amministrazione o l'ANAC non hanno modo di verificare se il segnalante appartiene alla categoria dei dipendenti pubblici o equiparati, come intesi dal co. 2 dell'art. 54-bis. La norma, infatti, dispone la tutela solo in tale ipotesi. Resta fermo che le segnalazioni anonime possono essere considerate dall'Amministrazione o dall'Autorità e trattate attraverso canali distinti e differenti da quelli approntati per le segnalazioni di whistleblowing oggetto delle presenti linee guida. In ogni caso l'Autorità ritiene necessario che l'Amministrazione o l'Ente nel PTPC o in altro apposito atto organizzativo con cui dà attuazione alla disciplina in parola dia conto delle modalità di trattazione delle segnalazioni anonime pervenute attraverso i canali dedicati al whistleblowing.

Il sistema di protezione rafforzato con la legge 179 riconosce al whistleblower si compone di tre tipi di tutela:

- la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante;
- la tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate dall'ente a causa della segnalazione effettuata; l'esclusione dalla responsabilità nel caso in cui il whistleblower (nei limiti previsti dall'art. 3, l. 179)
- sia in ambito pubblico (ex art. 54-bis, d.lgs.165/2001) che privato (ex art. 6 d.lgs. 231 del 2001) sveli, per giusta causa, notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale (artt. 326, 622, 623 del c.p.) ovvero violi l'obbligo di fedeltà (art.2015 c.c.)

Il co. 3 dell'art. 54-bis impone all'amministrazione che riceve e tratta le segnalazioni di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante. Ciò anche al fine di evitare l'esposizione dello stesso a misure ritorsive che l'ente potrebbe adottare a seguito della segnalazione. Pertanto il divieto di rilevare l'identità del segnalante (prescritto dal richiamato co. 3) è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante. Il trattamento di tali elementi va quindi improntato alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati qualora per ragioni istruttorie altri soggetti ne debbano essere messi a conoscenza. Tale interpretazione, peraltro, appare in linea con la previsione legislativa di cui al co. 5, ultimo periodo, art. 54-bis. La prima importante conseguenza della tutela della riservatezza è la sottrazione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (co. 4, art. 54-bis, d.lgs. 165/2001). Seppure la legge non lo preveda espressamente, l'Autorità ritiene che, a maggior ragione, la segnalazione e la documentazione ad essa allegata debbano essere escluse dall'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013. Sul piano operativo, l'altra importante indicazione per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione è la gestione informatizzata delle segnalazioni, secondo le modalità indicate da ANAC nelle presenti linee guida. (co. 5, art. 54-bis). Il co. 3 del novellato art. 54-bis precisa poi fino a quale momento nel procedimento penale, nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti e nel procedimento disciplinare deve essere garantita la riservatezza. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Tale disposizione prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari «fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari» (il cui relativo avviso è previsto dall'art. 415-bis c.p.p.).

Art. 18 - Conflitto di interessi

Il Consiglio di Stato ha chiarito che **il conflitto di interessi** è una condizione giuridica che si verifica quando, all'interno di una pubblica amministrazione, lo svolgimento di una determinata attività sia affidato ad un funzionario che è contestualmente **titolare di interessi personali o di terzi, la cui eventuale soddisfazione implichi necessariamente una riduzione del soddisfacimento dell'interesse pubblico**.

E ciò, si legge nel parere, contrasta con principio generale dell'imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost., per cui le scelte adottate dall'organo devono essere compiute nel rispetto della regola dell'equidistanza da tutti coloro che vengano a contatto con il potere pubblico: da ciò deriva **l'obbligo del dipendente di informare l'Amministrazione ed astenersi**. Le situazioni di conflitto di interesse non sono individuate dalla norma in modo tassativo, ma possono essere rinvenute volta per volta, in relazione alla violazione dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, quando esistano contrasto ed incompatibilità, anche solo potenziali, fra il soggetto e le funzioni che gli vengono attribuite. Il termine conflitto di interessi deve essere inteso in un'accezione ampia: "qualsiasi posizione che, potenzialmente, possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico".

Obblighi dichiarativi e di comunicazione

Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 e 6-bis della legge n. 241/90.

All'atto dell'assegnazione all'ufficio, i dipendenti pubblici rendono la dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013, per quanto a loro conoscenza. Tale dichiarazione comprende anche i casi di conflitti di interessi, anche potenziali, in capo al responsabile del procedimento e ai dipendenti competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e il provvedimento finale. La dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 ha ad oggetto la sussistenza di potenziali conflitti di interesse che possono insorgere già nella fase dell'individuazione dei bisogni dell'amministrazione e ancor prima che siano noti i concorrenti. A titolo esemplificativo si può far riferimento all'ipotesi in cui un funzionario sia parente di un imprenditore che abbia interesse a partecipare, per la sua professionalità, alle gare che la stazione appaltante deve bandire.

La dichiarazione deve essere aggiornata immediatamente in caso di modifiche sopravvenute, comunicando qualsiasi situazione di conflitto di interesse insorta successivamente alla dichiarazione originaria.

Dichiarazione sostitutiva riferita alla singola procedura di gara

Ferme restando le disposizioni richiamate al paragrafo precedente, i soggetti che ritengano di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere detta situazione, devono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La dichiarazione, resa per quanto a conoscenza del soggetto interessato, ha ad oggetto ogni situazione potenzialmente idonea a porre in dubbio la sua imparzialità e indipendenza. La dichiarazione è rilasciata al responsabile del procedimento. Il RUP rilascia la dichiarazione sui conflitti di interesse al soggetto che lo ha nominato e/o al superiore gerarchico. Al fine di assicurare che il conferimento degli incarichi attinenti alla procedura di gara sia effettuato in assenza di conflitti di interessi, la nomina è subordinata all'acquisizione della dichiarazione sostitutiva sull'assenza di conflitti di interesse resa dal soggetto individuato. L'amministrazione provvede al protocollo, alla raccolta e alla conservazione delle dichiarazioni acquisite, nonché al loro tempestivo aggiornamento in occasione di qualsivoglia variazione sopravvenuta dei fatti dichiarati all'interno del fascicolo relativo alla singola procedura. Ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i controlli delle dichiarazioni sostitutive sono effettuati a campione. Il controllo viene avviato in ogni caso in cui insorga il sospetto della non veridicità delle informazioni ivi riportate, o in caso di segnalazione da parte di terzi. I controlli sono svolti in contraddittorio con il soggetto interessato mediante utilizzo di banche dati, informazioni note e qualsiasi altro elemento a disposizione della stazione appaltante.

La comunicazione è resa per iscritto e protocollata per acquisire certezza in ordine alla data.

Conseguenze in caso di mancata dichiarazione

L'omissione delle dichiarazioni integra, per i dipendenti pubblici, un comportamento contrario ai doveri d'ufficio, sanzionabile ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Obbligo di astensione e adozione delle conseguenti misure da parte dell'amministrazione

La sussistenza di un conflitto di interesse relativamente ad una procedura di gestione di un contratto pubblico comporta il dovere di astensione dalla partecipazione alla procedura.

La partecipazione alla procedura da parte del soggetto che versi in una situazione di conflitto di interessi comporta l'insorgere delle responsabilità, penali, amministrative e disciplinari, individuate all'articolo 42, comma 3, del codice dei contratti pubblici. Il responsabile dell'ufficio di appartenenza del soggetto interessato o, nel caso di dirigente, il superiore gerarchico, è chiamato a valutare, in contraddittorio con il dichiarante, se la situazione segnalata ai sensi dei paragrafi 6 e 7 o comunque accertata realizzi un conflitto di interessi idoneo a ledere l'imparzialità dell'azione amministrativa. La valutazione della sussistenza di un conflitto di interessi viene effettuata tenendo in considerazione le ipotesi previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 e ogni altro caso in cui sussistano i presupposti di cui al paragrafo 2. In particolare, occorre valutare se la causa di astensione sia grave e metta in pericolo l'adempimento dei doveri di integrità, indipendenza e imparzialità del dipendente, considerando, altresì, il pregiudizio che potrebbe derivare al decoro e al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. La stazione appaltante deve valutare tutte le circostanze del caso concreto, tenendo conto della propria organizzazione, della specifica procedura espletata nel caso di specie, dei compiti e delle funzioni svolte dal dipendente e degli interessi personali dello stesso.

Nel caso in cui il soggetto competente accerti la sussistenza di un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'azione amministrativa, lo stesso affida il procedimento ad un diverso funzionario dell'amministrazione oppure, in carenza di idonee figure professionali, lo avoca a sé stesso. Inoltre, tenuto conto della natura e dell'entità del conflitto di interesse, del ruolo svolto dal dipendente nell'ambito della specifica procedura e degli adempimenti posti a suo carico, può adottare ulteriori misure che possono consistere:

- nell'adozione di cautele aggiuntive rispetto a quelle ordinarie in materia di controlli, comunicazione, pubblicità;
- nell'intervento di altri soggetti con funzione di supervisione e controllo;
- nell'adozione di obblighi più stringenti di motivazione delle scelte adottate, soprattutto con riferimento alle scelte connotate da un elevato grado di discrezionalità.

Per quanto sopra tutti i dipendenti/collaboratori/consulenti devono, nei loro rapporti esterni con clienti/fornitori/contraenti e concorrenti, curare in via prioritaria gli interessi della S.d.S. Valdinevole rispetto ad ogni altra situazione che possa concretizzare un vantaggio personale anche di natura non patrimoniale.

Per quanto esposto ed illustrato in questo Piano documento va sottolineato che tutti i dipendenti hanno l'obbligo di:

- contribuire al processo di gestione del rischio
- osservare le misure contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
- partecipare alla formazione obbligatoria.

Art. 19 - Formazione dei dipendenti

La formazione rientra tra le principali misure di prevenzione della corruzione che devono essere programmate al fine di diffondere la cultura in materia di etica, integrità e legalità della Pubblica Amministrazione. L'Anac con determinazione n. 12 del 28 Ottobre 2015 ha previsto che, al fine di prevenire la corruzione occorre una formazione mirata, in primo luogo, relativamente alla individuazione delle categorie di destinatari, che non può prescindere da una responsabilizzazione delle amministrazioni e degli enti sulla scelta dei soggetti da formare e su cui investire prioritariamente; in secondo luogo, in relazione ai contenuti. Sotto il primo profilo la formazione deve riguardare, con approcci differenziati, tutti i soggetti che partecipano, a vario titolo, alla formazione e attuazione delle misure: Responsabile prevenzione della Corruzione, referenti, organi di indirizzo, titolari di uffici di diretta collaborazione e di incarichi amministrativi di vertice, responsabili degli uffici, dipendenti.

Sotto il secondo profilo, la formazione deve riguardare, anche in modo specialistico, tutte le diverse fasi: l'analisi di contesto, esterno e interno; la mappatura dei processi; l'individuazione e la valutazione del rischio; l'identificazione delle misure; i profili relativi alle diverse tipologie di misure (ad es. come si illustrerà di seguito, controlli, semplificazioni procedurali, riorganizzazioni degli uffici, trasparenza). Causa la pandemia in corso non sono stati attivati i percorsi di formazione con la Provincia di Pistoia. Vengono invece svolti i corsi organizzati dall'Inps denominati Valore PA.

Le Assistenti sociali partecipano ai corsi di formazione dell'Azienda Sanitaria USL Toscana Centro.

Art. 20 - Monitoraggio e rispetto dei tempi procedurali, aggiornamento del Piano.

Il sistema di monitoraggio deve essere definito in modo tale che il Responsabile della prevenzione e della trasparenza sia in grado di verificare l'andamento dei lavori e al tempo stesso poter prendere le opportune ed adeguate iniziative nel caso di scostamenti. A tal fine vengono periodicamente effettuate delle verifiche in occasione degli incontri circa l'andamento dei budget (trimestrale). Tuttavia è necessario che:

- i termini per la conclusione dei procedimenti di propria competenza siano stabiliti dai vari responsabili;
- si provveda periodicamente al loro monitoraggio;
- si trasmetta il prospetto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione che ha il compito di verificare che periodicamente i Responsabili provvedano al monitoraggio del rispetto dei termini attraverso la trasmissione dell'invio periodico di un report.

Dovranno essere definite, con determina del Direttore, le modalità ed i tempi di monitoraggio in materia di trasparenza ed anticorruzione in particolare è stato: • definire le modalità operative per l'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa; • approvare l'elenco dei procedimenti amministrativi del Consorzio. Tale elenco dovrà essere aggiornato e pubblicato sul sito istituzionale della SdS; • approvare la scheda relativa al monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali pubblicandola nel sito istituzionale della SdS alla Sezione Amministrazione trasparente sottosezione Atti e procedimenti, entro il 31 Luglio, con riferimento al I° semestre entro il 31 gennaio dell'anno successivo relativamente al II° semestre;

Stabilire di effettuare controlli sui procedimenti/attività del Consorzio con le modalità di seguito riportate: - individuare un gruppo di lavoro composto da Collaboratori appartenenti a servizi/uffici diversi cui viene attribuito il compito di effettuare i controlli - il gruppo di lavoro, annualmente, effettua controlli su 3 procedimenti dell'anno precedente, sorteggiati tra quelli indicati nella determina adottata dal Direttore SdS sopra richiamato, per i quali dovrà essere eseguito il controllo a campione, nella percentuale del 5%. Per le attività che saranno sottoposte a verifica, si valuta quanto segue: 1) il rispetto dei tempi procedurali; 2) il rapporto di parentela;

Art. 21 – Trasparenza.

La Trasparenza ha un ruolo fondamentale e strategico nella prevenzione alla corruzione, consentendo la tracciabilità dei procedimenti amministrativi ed una forma di rendicontazione dell'attività pubblica nei confronti dei soggetti interessati in modo da eliminare rischi di annidamento di fenomeni di corruzione. L'obbligo di trasparenza è espressamente sancito dal comma 15 dell' art. 1 della Legge 190/2012 il quale dispone che la trasparenza dell'attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, ed è assicurata mediante la pubblicazione nei siti web istituzionali della pubblica amministrazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi ai bilanci ai conti consuntivi secondo criteri che garantiscano la facile accessibilità, completezza e facilità di consultazione.

Ulteriore rafforzamento al principio generale della trasparenza, anche con preciso riferimento ai fenomeni di prevenzione e contrasto alla corruzione, è contenuta nel decreto legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" che ha stabilito l'obbligatorietà per le Pubbliche amministrazioni di dotarsi del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

La SdS Valdinievole ha adottato con deliberazione dell'Assemblea dei soci n. 5 del 21.01.2016, tale programma in sinergia con il P.T.P.C.. nominando come Responsabile della Trasparenza il Direttore della SdS che è anche Responsabile della prevenzione e corruzione.

Il RPTCT, in materia di trasparenza, svolge i seguenti compiti:

- coordinamento e controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte di tutti gli uffici;
- controllo sulla completezza, chiarezza, aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- aggiornamento della sezione della Trasparenza, all'interno del PTPCT;
- individuazione delle misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza;
- segnalazione inadempimenti agli organi di indirizzo politico, OIV, ufficio procedimenti disciplinari, ANAC;
- controllo sull'attuazione dell'accesso civico;
- riesame sulle istanze di accesso civico;

Il RPTCT, nello svolgimento delle sue funzioni di programmazione, coordinamento e controllo in materia di trasparenza si avvale del supporto delle unità di personale amministrativo, incardinate presso l'Area Funzionale Tecnica Amministrativa che agiscono secondo le sue direttive e impulso. Si rende comunque noto che tutti gli atti adottati dagli organi del consorzio vengono pubblicati sul sito istituzionale della S.d.S. Valdinievole in modo chiaro accessibile, per il tempo previsto dalla normativa e nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy. La SdS Valdinievole ha un sito istituzionale www.sdsvaldinievole.it che contiene al suo interno la sezione Amministrazione Trasparente che è in corso di aggiornamento. I Dirigenti ed i Responsabili dell'A.O. o U.F. sono individuati dal presente Piano come i soggetti responsabili del reperimento, trasmissione e pubblicazione dei dati e delle informazioni richieste dalla normativa vigente, ciascuno per le materie e per i dati di propria competenza

Importanti novità all'attuale quadro normativo in materia di trasparenza sono state introdotte dal d.lgs. 97/2016 che ha cercato di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione attualmente vigenti con la previsione di concentrazione degli stessi e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche.

In tale ottica vanno interpretate le due misure di semplificazione di cui all'art. 3 del decreto legislativo 33/2013:

- la prima, al comma 1 bis, prevede la possibilità di pubblicare informazioni riassuntive aggregate, in luogo della pubblicazione integrale sulla base delle indicazioni fornite dall' Anac con delibera n. 831/2016
- la seconda prevista dal comma 1 ter consente all'Anac di modulare gli obblighi di pubblicazione in relazione alla natura di soggetti, alla loro dimensione organizzativa prevedendo forme semplificate ad esempio per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

Sempre in tale ottica va interpretato l'art. 9 bis del d.lgs. 33/2013 che prevede l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione mediante collegamenti ipertestuali alle banche dati che contengono già le informazioni oggetto di pubblicazione.

Anche la previsione della confluenza del contenuto del P.T.T.I. nel contenuto del P.T.P.C in un'apposita sezione introdotta dall'art.10 del decreto è dettata dalla necessità di semplificazione senza che ciò comporti attribuire minor peso alla misura della trasparenza in materia di prevenzione alla corruzione.

Nel richiamare l'attenzione sulla formulazione dell'art. 10 del D. Lgs. 33/2013, come modificata dal D. Lgs. 97/2016 - "Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati" - da cui emerge anche la responsabilità del soggetto editore, qualora non coincidente con colui che è tenuto a trasmettere il documento, informazione o dato, a fronte della rimodulazione della trasparenza on line obbligatoria, l'art. 6, nel novellare l'art. 5 del D. Lgs. 33/2013, ha disciplinato il nuovo accesso civico riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle PP.AA di pubblicare documenti, informazioni o dati,

comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

La normativa prevede, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, che tale diritto di accesso sia esteso a documenti o dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5 Bis.

Organizzazione flussi informativi e individuazione dei soggetti responsabili

Conformemente a quanto previsto dall'art 10 del D. Lgs. n. 33/2013, i flussi per la pubblicazione dei dati e i responsabili della pubblicazione sono individuati nella tabella degli obblighi di pubblicazione adottata da ANAC con delibera n. 1310/2016 .

Per ciascun obbligo di pubblicazione sono riportati:

- la sezione di pubblicazione
- il contenuto dell'obbligo
- l'aggiornamento temporale
- le direzioni cui compete la tempestiva pubblicazione
- i nominativi dei referenti addetti alla materiale pubblicazione. Viene mantenuta la responsabilità dell'obbligo di pubblicazione in capo ai Dirigenti competenti per materia, rispetto al dato da pubblicare. Il sistema, dunque, si basa sulla responsabilizzazione dei singoli Dirigenti i quali devono garantire: • la nomina dei referenti addetti alla pubblicazione
- l'elaborazione dei dati da pubblicare
- l'attivazione di flussi interni tra uffici e referenti per la trasmissione dei dati
- l'oscuramento dei dati non pertinenti o non indispensabili
- la rimozione degli atti superato il periodo di pubblicazione obbligatoria, al fine di garantire il c.d. "diritto all'oblio" dei cittadini;
- la pubblicazione dei dati in formati di tipo aperto

Il RPCT svolge un ruolo di coordinamento, impulso e monitoraggio, ma non di pubblicazione, se non per i dati afferenti la prevenzione della corruzione e l'accesso civico. La SdS Valdineveole si è dotata di un software informatico attraverso il quale è possibile effettuare le pubblicazioni all'interno di "amministrazione trasparente" e che consente l'abilitazione dei referenti addetti alle pubblicazioni. Per quanto concerne il programma di pubblicazione sul sito istituzionale, si possono profilare vari redattori sparsi negli uffici, ma la sezione Amministrazione Trasparente viene attualmente implementata da un'unica persona dell'Area Funzionale Tecnica Amministrativa

I Dirigenti/A.O. devono assicurare la qualità delle informazioni diffuse e sono responsabili dell'integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, conformità ai documenti originali delle informazioni pubblicate. I documenti, le informazioni e i dati sono pubblicati in formato aperto (art. 68 CAD) e sono riutilizzabili, dagli utenti, senza ulteriori restrizioni, salvo l'obbligo di citarne la fonte e rispettarne l'integrità; gli utenti hanno il diritto di accedere al sito istituzionale direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione. I Dirigenti/A.O. provvedono a rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza, in atti e documenti oggetto di pubblicazione. E' necessario che i Dirigenti/A.O. verifichino che i documenti da pubblicare non contengano dati personali eccedenti e non pertinenti all'oggetto di pubblicazione, incluse le firme autografe, al fine di evitare furti di identità o creazione di identità fittizie. E' possibile richiedere ai soggetti che rilasciano i documenti oggetto di pubblicazione l'oscuramento dei dati non pertinenti. Per quanto concerne i contenuti dei singoli obblighi di pubblicazione, si rinvia alla Deliberazione ANAC n. 1310/2016.

I documenti da pubblicare in "Amministrazione Trasparente" devono essere sempre salvati in formato aperto o in formato elaborabile, affinché gli utenti possano utilizzare i dati contenuti nel documento per proprie elaborazioni. I documenti, le informazioni e i dati devono rimanere pubblicati in "amministrazione trasparente" per almeno cinque anni (salvo i casi in cui la legge prevede tempi diversi), decorrenti dal primo gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di

pubblicazione. La pubblicazione deve essere comunque assicurata fin quando gli atti pubblicati producono i loro effetti. Fanno eccezione le informazioni di cui all'art. 14, c. 1 e 1 bis relative titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali che devono rimanere pubblicate solo per i tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell'incarico e non devono essere archiviate. Le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado vengono invece pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Fanno altresì eccezione le informazioni di cui all'art. 15 (titolari di incarichi di collaborazione o consulenza) che devono essere pubblicate per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico. Gli obblighi di pubblicazione, principalmente, riguardano i documenti afferenti a:

1. Atti di carattere normativo e amministrativo generale
2. Organizzazione
3. Titolari di incarichi politici, amministrativi, dirigenziali
4. Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
5. Personale
6. Bandi di concorso
7. Performance
8. Enti controllati
9. Attività e procedimenti
10. Provvedimenti amministrativi
11. Bandi di gara e contratti
12. Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
13. Bilanci
14. Beni immobili e gestione del patrimonio
15. Controlli e rilievi sull'amministrazione
16. Servizi erogati
17. Pagamenti dell'amministrazione
18. Opere pubbliche
19. Pianificazione e governo del territorio
20. Informazioni ambientali
21. Interventi straordinari e di emergenza
22. Prevenzione della corruzione
23. Accesso civico

Di seguito si ritiene opportuno dare indicazioni specifiche per taluni obblighi di pubblicazione, al fine di garantire massima trasparenza e applicazione delle direttive ANAC.

Pubblicazioni concernenti i titolari di incarichi dirigenziali:

a. Per quanto concerne la pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013, relativamente ai Dirigenti, si raccomanda un'attenta applicazione dei provvedimenti adottati da ANAC ed in particolare:

- comunicato del Presidente del 17/05/2017
- comunicato del Presidente del 08/11/2017 che ha precisato che l'obbligo di pubblicazione degli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica percepiti dai Dirigenti (art. 14, c. 1/ter) deve ritenersi non sospeso ;
- Delibera ANAC 26.06.2019 ;

b. Pubblicazioni concernenti i bandi di gara e contratti: in amministrazione trasparente:

- ciascun Dirigente dovrà assicurare la pubblicazione in "amministrazione trasparente", categoria "bandi di gara e contratti", le ulteriori informazioni previste:
- informazioni sulle singole procedure in formato tabellare, richieste dalla L. n. 190/2012, art. 1, c. 32: e riguardano tutti i procedimenti di scelta del contraente, a prescindere dall'acquisizione del CIG o dello SmartCIG, dal fatto che la scelta del contraente sia avvenuta all'esito di un confronto concorrenziale o con affidamenti in economia o diretti e dalla preventiva pubblicazione di un bando o di una lettera di invito. Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della l. 190/2012, infatti, detti obblighi di pubblicazione si

applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie. • Atti delle amministrazioni aggiudicatrici distintamente per ogni procedura

- Atti relativi alla programmazione di lavori, opere servizi e forniture;
- Contratti di acquisto di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di Euro;
- Affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000;
- Affidamenti diretti di lavori servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile; • Affidamenti in house; • Concessioni tra enti; • In “amministrazione trasparente” saranno automaticamente visualizzabili i bandi, gli avvisi e gli atti a questi connessi pubblicati in “amministrare”, senza necessità di ulteriori pubblicazioni, come sopra detto (art. 9, D.Lgs. n. 33/2013, ANAC linee guida n. 1310/2016). • Affidamenti in house • Bandi e avvisi

Nel 2018 è stato acquisito l'applicativo software di gestione degli atti e dei documenti, in modo da implementare – ove possibile – in forma automatica, la sezione del sito istituzionale dedicata all'Amministrazione Trasparente . Ciò consente un aggiornamento dei dati più puntuale e corretto.

Le diverse tipologie di accesso sono le seguenti:

- *l'accesso documentale*, che dispone il diritto del singolo di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, in funzione di tutela pre o para processuale (L. 241/1990, art. 22);
- *l'accesso civico*, che sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l'ente abbia omesso di pubblicare, pur avendone l'obbligo ai sensi del decreto trasparenza;
- *l'accesso generalizzato*, che comporta il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dall'ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, a esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza.

I. la finalità dell'accesso documentale e quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive - che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. L'accesso documentale opera sulla base di norme e presupposti diversi da quelli afferenti l'accesso civico (semplice e generalizzato). Il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello civico, è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Gli istituti previsti dal D.Lgs. 33/2013, art. 5, come novellato dal D.Lgs 97/2016(c.d. FOIA) sono:

II. accesso Civico "semplice": diritto riflesso rispetto agli obblighi di pubblicazione. Istituto che non presenta limitazioni soggettive in capo al richiedente ma presenta preclusioni di carattere oggettivo in quanto esercitabile nei casi di omessa o incompleta pubblicazione di dati, documenti o informazioni che le P.A. erano tenute a rendere accessibili sul sito web istituzionale. Il comma 1 dell'art.5 dispone "l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

III. accesso civico “Generalizzato”: diritto di qualsiasi individuo di accedere al patrimonio informativo dell'ente.

Il comma 2 dell'art.5 dispone "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione in quanto a legittimazione del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. Il rilascio di dati o documenti in formato cartaceo o elettronico è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali. Il procedimento di accesso deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, con le modalità di cui all'art. 5 comma 6, comunicando al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero il collegamento ipertestuale nel caso si tratti di dati, informazioni, documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria. Nei

casi di diniego totale o parziale dell'accesso o in mancanza di risposta nei termini trova applicazione il comma 7 dell'art.5.

La Società della Salute della Valdinievole ha provveduto ad adeguarsi alle nuove previsioni, in materia di accesso civico generalizzato, nel termine di cui al D. Lgs. n. 97/2016 con la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 6 del 20.03.2019.

La sezione della trasparenza ha lo scopo di definire le modalità, strumenti e tempistica con i quali la SdS Valdinievole intende favorire la trasparenza e l'integrità della propria azione amministrativa consentendo l'accesso a tutta la collettività di tutte le "informazioni pubbliche" in modo da avere forme diffuse di controllo sul buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Art. 22 - Codice di Comportamento.

La definizione, nonché la diffusione di regole e codici di comportamento assicura il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione a favore del cittadino. Il governo con D.P.R. n. 62/2013 ha emanato il nuovo codice di comportamento per i dipendenti pubblici, ed ha previsto l'estensione delle regole nello stesso contenute nei confronti di tutti i collaboratori a qualsiasi titolo delle pubbliche amministrazioni. Il Consorzio ha personale proprio, e utilizza anche personale messo a disposizione dall'Azienda Usl di riferimento per cui garantisce, attraverso i Dirigenti e Responsabili delle Aree, il rispetto del Codice di comportamento adottato con delibera n. 11 del 03.10.2016. Il R.P.C del Consorzio ha trasmesso tale codice tramite e-mail ai Responsabili dei servizi della SDS con preghiera di diffonderlo ai propri collaboratori richiamandoli all'osservanza di quanto nel medesimo previsto. Infatti è attraverso la diffusione e la condivisione dei principi in esso contenuti che l'Ente, quale Pubblica Amministrazione, intende prevenire condotte contrarie alle previsioni di legge e/o normative, oltreché favorire un sostanziale miglioramento della qualità dell'attività espletata e dei servizi erogati.

Art. 23 - Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)

A seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (si seguito RGPD) e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, sono stati formulati quesiti all'ANAC volti a chiarire la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013.

Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1».

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati

personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del

Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.

Si ricorda inoltre che, in ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali.(art. 39 del RGPD).

Si evidenzia, sotto questo profilo, che il PNA 2018 dispone espressamente che "per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se naturalmente non può sostituirsi ad esso nell'esercizio delle funzioni. Si consideri, ad esempio, il caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5, co. 7, del d.lgs. 33/2013. In questi casi il RPCT ben si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del RPD nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali. Ciò anche se il RPD sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall'ufficio che ha riscontrato l'accesso civico oggetto del riesame".

La SdS con atto del Direttore n. 176 del 08.04.2019 ha provveduto ad affidare il servizio di RPD (Responsabile Protezione Dati) al professionista Avv.to Michele Morriello di Firenze.